Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1914 — Roma — Mercoledì, 7 ottobre — Numero 240

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 23; semestre L. 12; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 30; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **1005** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 52 del testo unico delle leggi sulla leva di mare approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 23 febbraio 1902, n. 52;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito elenco delle infermità e imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella R. marina, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Art. 2.

Il R. decreto 23 febbraio 1902 n. 52, e tutte le disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

VIALE.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

ELENCO delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella R. marina

PARTE I.

Imperfezioni e malattie costituzionali o che possono avere sede nei vari tessuti e sistemi anatomici

Art. 1.

La debolezza di costituzione che presenti nettamente i caratteri di deficienza organica, riassunti nelle avvertenze.

Tale imperfezione però sarà causa di rivedibilità per due anni, quando si giudichi che possa scomparire col tempo (art. 53 del testo unico delle leggi sulla leva marittima).

In entrambi i casi sempre dopo osservazione in un ospedale militare. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 2.

La statura inferiore a m. 1,50 dopo la rivedibilità di due anni. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 3.

La deficienza dello sviluppo toracico quando con statura superiore a m. 1.60 la perimetria sia inferiore a cm. 77 e, dopo il periodo della rivedibilità, se non raggiunga i cm. 80.

Per le stature da m. 1,50 a m. 1,60 quando la perimetria sia inferiore a cm 75 e, dopo il periodo della rivedibilità, se non raggiunga i cm. 78. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 4.

L'obesità, al grado di essere incompatibile col servizio militare ed accertata in un ospedale militare.

Art. 5.

La scrofola e le affezioni tubercolari, bene caratterizzate ed accertate nel militare; dopo il periodo della rivedibilità nell'inscritto.

La rivedibilità sarà applicata quando non esistano note gravi e corte, o si ritenga, con fondato giudizio, che le riscontrate affezioni siano sanabili col tempo.

Tali accertamenti dovranno essere fatti in un ospedale militare. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 6.

La oligoemia e le cachessie (malarica, sifilitica, strumipriva, ecc.) ed il notevole deperimento organico, reliquati di gravi malattie accertati in un ospedale militare.

Art. 7.

Il diabete zuccherino e l'albuminuria permanenti, accertati in un ospedale militare, e dopo infruttuosa cura nel militare.

Art. 8.

La pellagra a grado avanzato. Nei casi dubbi, quando la malattia persista oltre il periodo della rivedibilità e sia stata accertata in un ospedale militare.

Art. 9.

L'elefantiasi bene caratterizzata.

La sclerodermia generalizzata o anche quella limitata che ingeneri impedimento a funzioni necessarie al servizio militare, se persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 10.

Tutte le dermatosi parassitarie o non, croniche, estese, deturpanti, le quali per la loro natura siano di lunga ed incerta cura, o facili a recidivare, quando siano state accertate in un ospedale militare.

Le altre dermatosi di carattere comune, dopo osservazione in ospedale e dopo infruttuosa cura nell'inscritto e nel militare. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 11.

Le ulcere croniche, le fistole ed i seni fistolosi persistenti oltre il periodo di rivedibilità, dopo osservazione in un ospedale militare e dopo infruttosa cura, anche nell'inscritto. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 12.

Le cicatrici estese e profonde della faccia e del capo, quando siano deformanti e d'impedimento all'uso del copricapo militare. Quelle delle altre parti del corpo, che non permettano il completo e facile uso dell'uniforme e del corredo militare, o impediscano la libertà dei movimenti, disturbino le funzioni di organi importanti e siano facili ad esulcerarsi. (Vedi avvertenze generali *b*) ed avvertenze speciali).

Art. 13.

I tumori d'indole maligna o inguaribile, e quelli che, per volume, numero e sede, costituiscano una vistosa deformità, o un manifesto impedimento alla funzionalità di un organo, alla libertà dei movimenti e all'uso dei vestimenti e del corredo militare.

Art. 14.

L'ernia muscolare e le rotture dei muscoli e dei tendini mal riunite, quando con l'alterata funzione muscolare ne resti notevolmente disturbato un importante movimento.

Le contratture, le retrazioni, le aderenze muscolari, tendinee od aponeurotiche, accertate in un ospedale militare e non suscettibili di miglioramento, quando notevolmente disturbino le funzioni delle parti ove hanno sede, o producano una visibile deformità.

Art. 15.

La carie e la necrosi estesa, accertate in un ospedale militare.

Tutte le altre alterazioni delle ossa, che disturbino la funzione di un organo, o costituiscano una cospicua asimmetria, o impediscano il libero esercizio di un arto, o l'uso dei vestimenti militari e delle armi.

Art. 16.

L'artrocace, l'artrite deformante, i corpi mobili articolari, l'anchilosi, quando abbiano sede in una delle articolazioni principali degli arti, o in una delle temporo-mascellari, o vertebrali; quando interessino contemporaneamente parecchie articolazioni, benchè meno importanti, od anche una sola, ma siano d'impedimento al maneggio delle armi, ai servizi marinareschi, o alle marcie.

Art. 17.

L'idrarto e la rigidità articolare, quando siano di antica data, persistano oltre il periodo della rivedibilità ed abbiano sede in una delle principali articolazioni, ovvero contemporaneamente in parecchie delle meno importanti. (Vedi avvertenze generali *d*).

Art. 18.

Le lussazioni antiche mal ridotte, o facili a riprodursi, di una delle principali articolazioni.

Art. 19.

Gli aneurismi, dopo essere stati accertati in un ospedale militare.

Art. 20.

Le varici, se per volume o per sede disturbino manifestamente la libertà dei movimenti, o l'uso delle vestimenta o delle calzature militari. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 21.

Il cretinismo e l'idiotismo, evidenti e legalmente comprovati.

Art. 22.

L'ottusità della mente (imbecillità, stupidità, ecc.) a grado tale, da non permettere un utile servizio, dopo accertamento in un ospedale militare.

Sarà anche causa di riforma, dopo accertamento in un ospedale militare, tanto per il militare quanto per l'inscritto, la insufficienza psichica, che dia fondatamente ragione di presumere che l'individuo possa non trovarsi sempre nella piena coscienza dei suoi atti.

Art. 23.

Le alienazioni mentali, debitamente accertate, e, se ritenute guarite, quando l'iscritto o il militare sieno stati per esse ricoverati e curati in un manicomio. (Vedi avvertenze generali).

Art. 24.

L'epilessia nelle sue varie forme, rigorosamente accertata in un ospedale militare. (Vedi avvertenze generali *i*).

Art. 25.

Tutte le altre nevrosi, accertate in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità. (Vedi avvertenze generali *i*).

Art. 26.

Le nevriti gravi, abituali e bene accertate per manifesti segni di materiali alterazioni locali e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 27.

Tutte le malattie organiche e sistematizzate del sistema nervoso centrale ben comprovate in seguito ad osservazione in un ospedale militare.

Le paralisi periferiche anche parziali, incompatibili col servizio militare, accertate in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 28.

L'atrofia muscolare progressiva, accertata in un ospedale militare.

PARTE II.

Imperfezioni e malattie delle singole regioni

Art. 29.

L'alopecia permanente, con mancanza della massima parte dei capelli.

Art. 30.

La conformazione irregolare della testa, quando costituisca notevole deformità e sia d'impedimento all'uso del copricapo militare.

Art. 31.

La mancanza di una porzione delle ossa del cranio a tutto spessore, od anche della sola lamina esterna, se tale imperfezione impedisca l'uso del copricapo militare.

Le notevoli depressioni delle ossa stesse, quando sia stato accertato che producano gravi e permanenti disturbi funzionali.

Art. 32.

Le larghe macchie e le produzioni organiche permanenti e deturpanti notevolmente la faccia.

Art. 33.

La blefaroptosi persistente ed accertata in un ospedale militare, quando impedisca o disturbi notevolmente la funzione visiva dell'occhio affetto.

Art. 34.

Il lagottalmo (permanente divaricamento delle palpebre);

Il coloboma (divisione di una palpebra a tutta spessezza);

L'ettropio (rovesciamento della palpebra all'infuori);

L'entropio (ripiegamento della palpebra all'interno);

La trichiasi (viziosa direzione delle ciglia verso il bulbo oculare);

L'anchiloblefaro (aderenza delle palpebre fra loro);

Il simblefaro (aderenza della palpebra col bulbo oculare);

L'epicantide (piega cutanea procidente all'angolo interno delle palpebre).

Quando una di queste malattie od imperfezioni, anche limitata ad un solo occhio, sia tale da produrre notevole deformità, o da impedire gravemente la funzione visiva, o da cagionare una permanente irritazione all'occhio stesso.

Art. 35.

L'ecantide (tumore della caruncola lacrimale e della piega semilunare), quando sia molto voluminoso, o di maligna natura.

Art. 36.

La blefarite ulcerativa, accertata in un ospedale militare, quando persista oltre il periodo della rivedibilità od abbia già prodotto la perdita irreparabile delle ciglia (madarosi); e le forme squamose di blefarite, accertate in un ospedale militare, persistenti oltre il periodo della rivedibilità e dopo infruttuosa cura, anche negli inscritti.

Art. 37.

L'epifora, se continua o per causa organica permanente; tutte le malattie croniche della glandola e del condotto lagrimale, accertate in un ospedale militare, persistenti nell'inscritto oltre il periodo della rivedibilità, e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 38.

Lo strabismo permanente, accertato in un ospedale militare, quando sia di tale grado che, mentre un occhio guarda dritto all'innanzi, il margine corneale dell'altro arrivi a toccare l'angolo interno od esterno della commessura palpebrale.

Art. 39.

La paralisi dei muscoli del globo oculare, al grado di recare grave disturbo alla funzione visiva, ed accertata in un ospedale militare.

Art. 40.

Il nistagmo, accertato in un ospedale militare, quando rechi grave disturbo alla funzione visiva e sia persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 41.

L'esottalmo permanente ed accompagnato da grave disturbo della funzione visiva, ed a grado tale da costituire una notevole deformità.

Art. 42.

Lo pterigio anche ad un sol occhio, quando invada il campo pupillare e disturbi notevolmente la facoltà visiva, accertato in un ospedale militare.

Art. 43.

La xerosi, le congiuntiviti e le altre forme morbose della congiuntiva, manifestamente croniche e persistenti oltre il periodo della rivedibilità, accertate in un ospedale militare.

Le gravi forme tracomatose, accertate in un ospedale militare, che diano fondatamente ragione di presumere non possano guarire durante il periodo della rivedibilità, dànno luogo alla riforma.

Art. 44.

Le cheratiti gravi e croniche.

Le altre affezioni della cornea, persistenti oltre il periodo della

rivedibilità ed accertate in un ospedale militare nell'inscritto, e dopo infruttuosa cura nel militare.

Art. 45.

La mancanza del globo oculare.

Art. 46.

Tutte le alterazioni organiche e le malattie insanabili del globo oculare, per le quali la funzione visiva (senza correzione della refrazione miopica quando esista) sia ridotta a meno di metà della normale in entrambi gli occhi, o a meno di un decimo in un occhio.

Queste alterazioni od infermità dovranno però essere sempre accertate in un ospedale militare, e, quelle non riconosciute insanabili, saranno motivo di riforma soltanto dopo il periodo della rivedibilità nell'iscritto, e nel militare dopo infruttuose cure. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 47.

L'ambliopia, quando la diminuzione visiva, in uno o nei due occhi, raggiunga il grado indicato nell'art. 46, dopo l'accertamento in un ospedale militare, e, nell'inscritto, trascorso il periodo della rivedibilità.

L'astigmatismo e la ipermetropia, di tale natura e grado, da ridurre la facoltà visiva nelle condizioni di deficienza indicate nel precedente art. 46, dopo accertamento in un ospedale militare. (Pei corpi del genio navale, sanitario e di commissariato, vedi avvertenze speciali).

L'emeralopia (cecità notturna) e la nictalopia (cecità diurna), accertate in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 48.

La miopia reale (esclusa l'influenza dell'accomodazione) quando sia almeno di quattro diottrie, o quando, ad un sol occhio, raggiunga un grado più elevato; quando si constatino alterazioni organiche intraoculari, che dimostrino la esistenza di una miopia progressiva, od esista un'astenopia muscolare così grave, da ridurre la facoltà visiva nei limiti indicati all'art. 46. (Pei corpi del genio navale, sanitario e di commissariato, vedi avvertenze speciali).

Art. 49.

La mancanza totale del padiglione dell'orecchio e tutte le lesioni ed alterazioni di esso, che siano causa di notevoli deformità.

Art. 50.

La stenosi grave, congenita od acquisita, del condotto uditivo.

Art. 51.

Le suppurazioni croniche dell'orecchio, siano esse sostenute da carie delle ossa, o da altra causa di difficile rimozione, accertate in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo di rivedibilità.

Art. 52.

La sordità completa bilaterale e unilaterale, accertata in un ospedale militare.

Art. 53.

La diminuzione dell'udito: *a*) bilaterale con distanza uditiva al disotto di cinque metri; *b*) unilaterale con distanza uditiva al disotto di due metri, quando tale difetto organico risulti insanabile e permanente, in seguito ad accertamento in un ospedale militare.

Tutte le altre alterazioni organiche ed infermità croniche dell'organo dell'udito, quando siano incurabili o di incerta guarigione, incompatibili col servizio ed accertate in un ospedale militare. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 54.

La mancanza totale del naso.

Art. 55.

Le imperfezioni e le alterazioni di quest'organo, che producano notevole deformità, alterino gravemente la voce o disturbino profondamente la respirazione, dopo che siano accertate in un ospedale militare e risultino permanenti, oltre il periodo della rivedibilità nell'inscritto, e nel militare insanabili ad ogni cura.

Art. 56.

Le imperfezioni e le malattie delle ossa nasali e dei seni, con o senza processi suppurativi o fetidi, permanenti ed accertate in ospedale militare.

Art. 57.

Il labbro leporino, in tutte le sue varietà, quando costituisca una notevole deformità.

Le imperfezioni di un labbro, di qualsiasi natura, quando costituiscano una cospicua deformità, o producano grave disturbo funzionale.

Art. 58.

Il restringimento dell'orificio orale e dell'aderenza delle guancie colle gingive, quando rechino gravi disturbi funzionali.

Art. 59.

La mancanza o la carie estesa di tale un numero di denti nelle due mascelle, che ne rimanga gravemente disturbata la pronunzia e il meccanismo della masticazione; e quando l'alterazione esista in una sola mascella, se, per essa, debba ritenersi che i denti della opposta siano da considerarsi come inutili, o insufficienti alla masticazione. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 60.

I vizi della mandibola o delle ossa della mascella superiore, quando siano causa di profondo e permanente impedimento alla libera funzione.

Art. 61.

I vizi del palato osseo o molle, con perdita vistosa di sostanza, o con alterazioni funzionali permanenti.

Art. 62.

La perdita di una rilevante porzione della lingua, la sua divisione estesa, la sua ipertrofia o atrofia, le aderenze anormali, quando notevolmente ne disturbino le funzioni.

Art. 63.

La mutolezza e la balbuzie grave, permanenti e accertate in un ospedale militare.

Art. 64.

La ipertofia notevole delle maggiori glandole salivari, quando nell'iscritto persista oltre il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 65.

La fistola salivare esterna e la ranula, persistenti nell'inscritto oltre il periodo della rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura.

Art. 66.

La ipertrofia delle tonsille, del velo pendolo e dell'ugola, accertata in un ospedale militare, quando siano permanenti oltre il periodo della rivedibilità e siano tali da disturbare gravemente la deglutizione, la respirazione o la fonazione, e nel militare dopo cura infruttuosa.

Art. 67.

L'alito notevolmente ed abitualmente fetido e la disfagia, accertati in un ospedale militare.

Art. 68.

Tutte le alterazioni organiche e permanenti del collo che notevolmente limitino la mobilità del capo.

Art. 69

I gozzi, quando costituiscano una vistosa deformità.
Il collo voluminoso (gola grossa), a grado tale da produrre una notevole deformità, o da disturbare i liberi movimenti del capo.

Art. 70.

Le alterazioni organiche della laringe e della trachea, gravi e croniche, accertate in un ospedale militare.
L'afonia permanente, o le gravi alterazioni di fonazione accertate in un ospedale militare.

Art. 71.

La gobba voluminosa.
La gibbosità, i vistosi deviamenti della colonna vertebrale, la notevole sproporzione fra i principali diametri del torace e gli altri vizi di conformazione della cassa toracica, quando disturbino le funzioni dei visceri entrostanti o producano una cospicua deformità, ovvero siano d'impedimento all'uso dell'uniforme.

Art. 72.

L'emottisi, l'asma ricorrente e tutte le altre affezioni dell'apparecchio respiratorio, incurabili, o costituenti una alterazione permanente, funzionale od organica, non compatibile con la vita militare.
Tali alterazioni debbono essere accertate in un ospedale militare.

Art. 73.

La completa trasposizione congenita del cuore, quando ne sia disturbata la funzione del cuore stesso, o danneggiata quella degli organi vicini.
I vizi organici del cuore o dei grossi vasi, accertati in un ospedale militare.

Art. 74.

Le nevrosi cardiache, non sostenute da vizio organico del cuore, quando siano gravi, non dipendano da causa transitoria e siano state accertate in un ospedale militare.

Art. 75.

Le malattie croniche del pericardio, che siano incompatibili col servizio ed accertate in un ospedale militare.

Art. 76.

Le notevoli deformazioni delle ossa della pelvi.

Art. 77.

Le malattie di un organo o viscere addominale, gravi e croniche, che importino irreparabile deperimento della nutrizione o del ricambio o perturbino permanentemente la funzione del viscere stesso, accertate in un ospedale militare.

Art. 78.

Le emorroidi croniche, molteplici e sviluppate, accertate in un ospedale militare e, nei militari, dopo infruttuosa cura.

Art 79.

Il prolasso abituale del retto, il suo notevole restringimento e la stenosi anale, quando queste infermità siano insanabili e siano state accertate in un ospedale militare.

Le fistole e le ragadi anali, accertate in un ospedale militare; nello inscritto quando persistano oltre il periodo della rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura.

Art. 80.

Le ernie viscerali, d'ogni specie e grado, bene accertate. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 81.

L'assenza di ambo i testicoli o l'arresto del loro sviluppo, quando tali imperfezioni siano associate a mancanza degli altri segni della virilità.

Art. 82.

L'idrocele comunicante colla cavità addominale (così detto congenito), qualunque ne sia il volume.
L'idrocele cistico del cordone spermatico o della vaginale, voluminoso e persistente, oltre il periodo della rivedibilità, e nel militare dopo infruttuosa cura. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 83.

Il varicocele molto voluminoso e nodoso. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 84.

La mancanza totale o anche di una considerevole porzione del pene.

Art. 85.

L'epispadia, in tutti i casi. L'ipospadia, quando, per anormale apertura dell'uretra, la emissione dell'urina non possa farsi senza sozzura.
Le fistole uretrali e vescicali e le alterazioni organiche permanenti e incurabili della prostata, accertate in un ospedale militare, e, nel militare, dopo infruttuosa cura.

Art. 86.

La enuresi, bene accertata in un ospedale militare e dopo infruttuosa cura.

Art. 87.

I calcoli renali o vescicali, i notevoli restringimenti uretrali organici e tutte le altre malattie o alterazioni delle vie urinarie, permanenti ed insanabili, accertate in un ospedale militare.

Art. 88.

Il foro ombelicale pervio, per vizio congenito, e l'extrofia della vescica.

Art. 89.

La mancanza totale o la perdita assoluta dell'uso di una mano o di un piede.

Art. 90.

La mancanza totale o la perdita assoluta dell'uso:
a) di un dito pollice o di un alluce;
b) delle ultime due falangi in più dita di una mano o di un piede;
c) dell'ultima falange in quattro dita di una mano o di un piede.

Art. 91.

I diti sopranumerari e le altre deformità di natura più grave, che non siano i semplici diti a martello o accavallati, e tutte le alterazioni gravi croniche, irriducibili e insanabili delle dita, quando impediscano il libero maneggio delle armi, i servizi marinareschi, o l'uso della comune calzatura, e le marcie.

Art. 92.

Il sudore fetido dei piedi, abituale, copioso, macerante, ed accertato in un ospedale militare.

Art. 93.

La lussazione permanente di tendini di un arto, quando disturbi gravemente la funzione dell'arto stesso e sia stata accertata in un ospedale militare.

Art. 94.

L'atrofia notevole ed incurabile di un arto, da accertarsi, nei casi dubbi, in un ospedale militare.

Art. 95.

La ineguaglianza di lunghezza tra gli arti inferiori e, se notevole, anche dei superiori.

Art. 96.

Le notevoli deformazioni delle ossa maggiori, consecutive ad antiche fratture.

Art. 97.

La eccessiva convergenza e divergenza dei ginocchi; la deviazione o la pronunziata mala conformazione dei piedi, conosciuta col nome di piede equino, varo, valgo.

Art. 98.

L'individuo che abbia varie infermità od imperfezioni, nessuna delle quali, considerata isolatamente, raggiunga il grado voluto dall'articolo in cui essa è contemplata, per motivare la riforma, sarà riformato in seguito ad osservazione in un ospedale militare, quando in complesso quelle infermità od imperfezioni lo rendano inabile al servizio militare.

Tutte le malattie, imperfezioni o deformità, non specificate in questo elenco, daranno luogo alla riforma, quando patentemente rendano l'individuo inabile al servizio e siano state accertate in un ospedale militare.

Istruzioni ai medici periti ed alle autorità competenti per la visita medica agl'inscritti della leva marittima

—

Art. 1.

La visita medica deve essere completa, tranne il caso in cui nel corso di essa si venga a scoprire un fondato motivo di immediata riforma.

Art. 2.

Le dichiarazioni mediche debbono portare sempre la indicazione della statura e del perimetro toracico, nonchè quella del peso nei casi in cui l'inscritto venga riconosciuto debole di costituzione, obeso, cachettico od oligoemico.

Art. 3.

Nelle dichiarazioni riflettenti i riammessi alla rivedibilità, ovvero i riformati dopo espletato il periodo di questa, qua ora quest'ultimo giudizio si esprima in base ad un motivo diverso da quello che determinò il precedente provvedimento, il medico-perito ha sempre obbligo di notare, nella sua dichiarazione, se quello conferma od esclude, e così pure le Direzioni ospedaliere, in tutti i casi in cui si pronunzino in base ad una infermità od imperfezione diversa da quella che motivò l'invio in osservazione dell'inscritto.

Art. 4.

L'inscritto deve essere inviato in osservazione all'ospedale, non solo in tutti i casi in cui ciò sia esplicitamente prescritto dall'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche ed in tutti quegli altri casi in cui la infermità od imperfezione, od il grado di esse non possano essere bene accertate dinanzi al Consiglio di leva, ma anche quando l'andamento della infermità, od imperfezione, durante la rivedibilità, lasci constatare un peggioramento non ammissibile nè spiegabile, sia col regolare decorso di essa, sia col naturale sviluppo dell'organismo.

Art. 5.

Le dichiarazioni mediche rilasciate dalle Direzioni ospedaliere, mentre non debbono mai omettere di esporre tutti quei fatti positivi rilevati all'osservazione, sui quali si fonda il giudizio peritale, debbono tralasciare quel fardello inutile di notizie anamnestiche e di altri fatti clinici, che, o non abbiano alcuna attinenza con esso, o non siano facilmente controllabili.

Avvertenze generali

—

A) il medico militare perito, nel suo difficile compito, non deve perdere di vista il duplice obbiettivo di impedire che alcuno possa sottrarsi all'obbligo del servizio militare, e di far sì che i non sani, i deboli e gli inidonei fisicamente siano senza altro esclusi od eliminati dal servizio nell'armata.

A facilitare codesto delicatissimo compito serve l'elenco delle infermità e delle imperfezioni fisiche, il quale perciò deve essere considerato come una guida nel giudizio, più che un complesso di norme assolute.

Le norme vere per il medico perito militare sono nel corredo delle cognizioni scientifiche e nella pratica ed esperienza del servizio militare;

b) non essendo agevole quindi dare delle disposizioni tassative per ogni infermità od imperfezione fisica, il presente elenco va considerato come l'insieme di quelle alterazioni fisiche che in genere, per loro natura, per sede, per gravezza, rendono l'organismo inidoneo al servizio militare di marina;

c) spesse volte perciò per qualificare certe forme morbose e determinarne il grado, si è dovuto adoperare alcune espressioni, per sè stesse vaghe e indeterminate, come: grave, notevole, esteso, voluminoso, ecc.;

d) quando innanzi ai Consigli di leva si presentino casi più o meno dubbiosi, gli inscritti dovranno essere mandati in osservazione in un ospedale militare, ove gli ufficiali medici, basandosi non solo sulla loro istruzione scientifica, ma anche sulla esperienza acquistata in servizio e sulla conoscenza delle speciali esigenze della vita marinaresca, potranno senza fallo emettere un equo giudizio di idoneità o di inabilità;

e) gl'inscritti, quando presentino infermità, che si presumano sanabili, o almeno suscettibili di tale miglioramento, che si giudichino compatibili col servizio militare, saranno rinviati ad altre visite o alle leve successive, per tutto il periodo della rivedibilità stabilito dalla legge, ma, in ultimo e nei casi dubbi, è da ritenersi che sia meglio pronunciare un giudizio d'inabilità, anzichè ammettere nella marina un militare, che non possa esser capace di rendere un utile servizio;

f) oltre la rivedibilità e l'osservazione, l'elenco prescrive in alcuni casi anche la cura. S'intende che, per i militari, prima di pronunciare un giudizio d'inabilità al servizio, si deve sempre sperimentare una cura opportuna e ragionevolmente protratta, non escluse le licenze di convalescenza; però tanto per i militari, quanto per gli inscritti in osservazione, non si deve mai imporre nè praticare contro la loro volontà una cura cruenta qualsiasi, nè adoperare mezzi di esperimento e di prova, che non siano del tutto innocui ed esenti da qualunque pericolo;

g) gl'inscritti devono essere inviati in osservazione non solo quando sia difficile determinare a prima vista la natura, il grado e la curabilità della malattia, ma anche nei casi difficili a simularsi ed in quello di molteplici e lievi malattie od infezioni, che possano in complesso motivare la inabilità al servizio militare;

h) l'osservazione negli ospedali militari non deve mai essere molto protratta; ma deve limitarsi al tempo, strettamente necessario, per mettere i direttori medici nelle condizioni di poter dare il loro giudizio. Se in qualche caso eccezionale sarà necessaria una lunga osservazione, il direttore dell'ospedale dovrà informare l'autorità dalla quale fu inviato l'inscritto;

i) le nevrosi e specialmente l'epilessia ed alcune forme di

alienazione mentale, i cui accessi talvolta si mostrano a lunghi intervalli, sogliono manifestarsi con più facilità e frequenza nelle condizioni in cui si trova il marinaro nelle caserme o a bordo delle RR. navi, anzichè nella tranquilla dimora di un ospedale. In questi casi le autorità militari possono ritenere come sufficienti e valide le dichiarazioni redatte dai medici dei corpi e delle RR. navi, quando queste dichiarazioni siano basate sopra fatti ineccepibili, presenziati ed osservati dai medici stessi;

j) i direttori degli ospedali possono in alcuni casi richiedere informazioni, testimonianze autorevoli, certificati di notorietà, ecc., che sono spesso preziosi elementi di indagine, ma però i loro giudizi devono essere esclusivamente scientifici e personali, e non basati soltanto sopra simili documenti;

k) i periti sanitari devono compilare dettagliatamente i loro certificati medico-legali, colle norme indicate dalla scienza e dai regolamenti, acciocchè le autorità superiori militari e tecniche, alle quali spetta pronunciare i giudizi definitivi, abbiano tutti gli elementi necessari per apprezzare esattamente i loro pareri.

Avvertenze speciali ad alcuni articoli dell'elenco

—

Debolezza di costituzione.

Sono indizi di una debole costituzione la deficienza di sviluppo organico generale ed i segni caratteristici della impubertà; la disarmonica e delicata struttura del corpo, in modo che una statura alta si trovi congiunta a membra sottili, muscoli esili e flosci, articolazioni grosse, collo lungo, insufficienza della perimetria toracica, torace depresso od allungato con costole sporgenti e spazi intercostali infossati.

Altri criteri, per constatare la debolezza di costituzione, possono aversi dalla misura della forza fisica dell'individuo, dal peso del corpo che, in un giovane bene sviluppato e robusto, deve essere presso a poco di tanti chilogrammi quanti sono i centimetri della sua statura al di sopra del metro.

Statura.

La statura minima per l'ammissione ai servizi rimane prescritta a metri 1,50. Nell'applicazione della rivedibilità, per le stature inferiori, si tenga conto del numero dei centimetri mancanti a raggiungere la prescritta, avvertendo che, se alla prima visita la deficienza arrivasse a 4 cm e vi fossero altre note di incompleto e troppo ritardato sviluppo, dovrà applicarsi la riforma.

Perimetro toracico.

La misura del perimetro toracico, benchè da sola non abbia un valore assoluto nella diagnosi della debolezza di costituzione, tuttavia quando sia inferiore alla prescritta ed esista contemporaneamente ad altri segni caratteristici della detta imperfezione, costituisce un prezioso criterio per pronunciare un equo giudizio.

La misura del torace dovrà essere presa nel seguente modo: l'individuo dovrà stare dritto in piedi, col capo eretto, colle braccia pendenti ai lati del corpo, le spalle bene aperte e portate indietro, onde ottenere che le scapole si addossino bene alla cassa toracica. Il nastro misuratore deve essere applicato esattamente orizzontale intorno al torace, al livello delle areole mammellari, in guisa che col suo margine superiore tocchi la base dei capezzoli; sarà tenuto moderatamente teso cosicchè, passando a guisa di ponte sulla doccia vertebrale, sia in contatto colla superficie cutanea di tutto il restante ambito toracico, senza però esercitare sui tessuti manifesta compressione; i due capi si riuniranno sullo sterno sovrapposti o l'uno all'altro.

La misura deve essere presa nel momento di riposo respiratorio, cioè nell'istante che corre tra il passaggio della massima riduzione respiratoria e l'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro al posto per un tempo sufficiente a calcolare i diversi atti respiratori successivi.

Malattie oculari e alterazioni del visus.

Le malattie e le alterazioni organiche del globo oculare, che ledono la funzione visiva, dovranno essere accertate in un ospedale militare, eccettuate però quelle che, per la loro gravità ed evidenza materiale, devono essere riconosciute e determinate con sicurezza anche in una sola visita.

Con la locuzione di facoltà visiva normale si vuole indicare quel grado di acutezza visiva (visus), che permette di distinguere i caratteri di prova sotto un angolo visuale di cinque minuti primi (5'), misura generalmente ammessa, sulla quale sono basate quasi tutte le scale probatiche (Snellen, Weker, ecc).

Per gli aspiranti alla nomina a tenente del genio navale, a tenente medico ed a sottotenente commissario, nonchè a sottotenente medico di complemento, la miopia reale, semplice od associata ad altre anomalie di refrazione, sarà causa di inabilità:

a) quando risulti superiore a sette diottrie, qualunque sia la facoltà visiva che consegua alla correzione del vizio di refrazione:

b) quando, qualunque sia il grado di miopia, la facoltà visiva non raggiunga, con correzione di lenti, i due terzi in un occhio e un decimo nell'altro.

Per gli stessi aspiranti, l'ipermetropia semplice od associata ad altre anomalie di refrazione sarà causa di inabilità solo quando, nonostante la correzione con lenti, riduca la facoltà visiva sotto i due terzi con entrambi gli occhi e sotto un decimo con un occhio solo.

La sensibilità cromatica, determinata colle lane colorate di Holmgreen, dovrà essere qualitativamente normale per tutti gli aspiranti non essendo ammesso per essi il daltonismo o anche la semplice discromatopsia.

L'entità dei difetti diottrici, tollerata per l'ammissione in servizio di ufficiali ingegneri, medici e commissari, deve essere registrata nella matricola dell'ufficiale.

Per la riforma degli ufficiali dei predetti corpi occorre che la miopia superi le 10 diottrie, ovvero che si riscontrino le altre cause sopra notate.

Denti.

La mancanza dei denti può essere procurata colpevolmente ed è indizio di tale colpa il trovare sani i denti che restano e le gengive, e trovare l'individuo sano e di robusta costituzione. In un simile caso i periti sanitari siano molto più rigorosi nel pronunciare un giudizio d'inabilità.

Tubercolosi polmonale.

Le proposte di riforma per la turbercolosi polmonale dovranno essere fatte con sollecitudine, ritenendole giustificate, quando la diagnosi di questa malattia abbia un attendibile fondamento.

Ernia.

L'ernia nei graduati sarà causa di riforma solo quando sia complicata, non perfettamente riducibile, non esattamente contenibile. Quando l'ernia sia perfettamente riducibile e contenibile, non costituirà per essi nè motivo di riforma, nè ostacolo per la rafferma, tranne che per la prima con soprassoldo.

Qualunque sia il grado e la natura dell'ernia, quando il militare, che ne è affetto, si sottoponga volontariamente a subirne l'operazione radicale, e questa abbia un favorevole risultato, s'intende che egli potrà continuare il servizio militare.

Imperfezioni fisiche suscettibili di guarigione in seguito ad atto operativo.

I militari della R. marina che, allo scopo di evitare la riforma, si assoggettassero volontariamente ad un atto operativo per il varicocele, i nodi emorroidali, i seni fistolosi e l'idrocele di qualsiasi natura, si riterranno idonei al servizio militare, come per le ernie, quando l'operazione abbia procurato la guarigione radicale, da accertarsi mediante apposita visita medica collegiale.

« Egualmente potrà procedersi per le varici alle gambe, operate, quando non ne siano residuati edemi, nè permanga tendenza all'ulcerazione per assottigliamento della cute ».

Cicatrici.

Nell'apprezzamento di queste imperfezioni, il perito deve tener giusto conto della sede e della estensione, perchè sia applicata con esattezza la qualifica di estese, profonde, ecc.

Malattie della pelle.

Queste, più delle altre infermità ed imperfezioni, vanno soggette ad essere classificate con gli aggettivi: estese, voluminose, multiple, ecc.: è quindi necessario che il perito ne specifichi bene la sede e la natura.

Udito e malattie dell'orecchio.

La odierna costituzione delle navi da guerra, nelle quali ha grandissimo predominio la macchina con le frequenti segnalazioni acustiche, esige che sia meglio definita e accertata l'integrità fisica dell'organo dell'audizione.

Le norme stabilite dall'art. 53 mirano specialmente a questo scopo, e l'accertamento della funzione auditiva dovrà sempre esser fatto in ospedale militare.

È da ricordare ai medici periti che, nella valutazione del senso acustico nei giudizi militari, non bisogna discostarsi dai metodi obiettivi, i quali soltanto hanno un valore serio e indiscusso.

Quindi l'esame dell'udito sarà fatto con la parola afona o bisbigliata, il quale metodo, per gli usi militari, è sopra tutto oggettivo, perchè l'esaminando è nella necessità di ripetere le parole pronunziate dall'esaminatore. Ma, specialmente in riguardo alle possibili simulazioni, non si dovrà mai omettere di praticare l'esame otoscopico e quegli altri metodi d'indagine, che riescano a dare una sufficiente garanzia per l'accertamento della funzione auditiva.

La natura, la cronicità e la incurabilità delle malattie dell'orecchio, dovranno sempre risultare dopo opportuna osservazione in un ospedale militare, mediante accurato esame dell'organo e, ove occorra, in seguito a sperimentali sistemi di cura.

Alienazioni mentali, epilessia, nevrosi. — (Vedi avvertenze generali *i*).

Istruzioni per le assegnazioni alle diverse categorie e varie specialità di servizio

Per la scelta degli individui da destinarsi alle diverse categorie e varie specialità di servizio, si prescrive di attenersi alle seguenti norme relative soltanto alle condizioni fisiche necessarie, non essendo qui il caso di occuparsi delle condizioni di istruzione e di attitudine professionale, che per ogni specialità si richiedono.

1. Marinari navi ganti, timonieri e semaforisti. — Devono possedere l'acutezza visiva normale ed è necessario assicurarsi che non soffrano di daltonismo.

2. Cannonieri. — Devono avere una statura non minore di metri 1,60; acutezza visiva normale, assenza di daltonismo e l'organo uditivo perfettamente sano. Devono inoltre essere perfettamente sani, di costituzione robusta ed avere la misura del perimetro toracico non inferiore agli 80 cm.

3. Torpedinieri siluristi. — Devono possedere anche questi acutezza visiva normale e non essere affetti da daltonismo.

4. Per i torpedinieri elettricisti, torpedinieri artefici e torpedinieri minatori palombari è sufficiente l'acutezza visiva nei limiti designati dall'elenco.

I palombari devono essere scelti fra i più robusti; devono avere il torace bene sviluppato e nessuna tendenza alla pletora ed alle congestioni, salva ogni altra norma che si ritenga opportuno di emettere, volta per volta, per l'arruolamento di questi militari.

5. Radiotelegrafisti. — Devono possedere:

a) tutte le note di una sana e robusta costituzione fisica, quale si richiede per coloro che debbono permanere in locali ristretti o poco luminosi e poco aereati;

b) perfetta la funzione auditiva ed assenza di qualunque alterazione morbosa, in atto o pregressa, degli organi dell'udito;

c) acutezza visiva (esclusa la correzione della refrazione miopica) non inferiore ai due terzi in un occhio e ad un terzo nell'altro, ovvero non minore di metà in ciascun occhio.

Devono inoltre essere esenti da daltonismo e da qualunque alterazione cronica delle congiuntive e possedere equilibrio psichico ed integrità del sistema nervoso, e poichè non è possibile fare questi due ultimi accertamenti con un solo esame psico-somatico, essi dovranno fondarsi sui precedenti personali e familiari, sul carattere e sulla condotta (1).

6. Meccanici. — Per questa categoria di militari specialmente è da tener conto che l'organo dell'udito non presenti alcuna alterazione morbosa, in atto o pregressa, e che la funzione auditiva risponda alle norme stabilite nell'art. 53.

7. Fuochisti. — È necessario che siano di costituzione robusta per potere impunemente resistere alle fatiche ed alle alte temperature, che devono sopportare durante il lavoro delle macchine. Per questi è sufficiente la acutezza visiva nei limiti designati dall'elenco.

8. Infermieri. — Devono essere di ottima salute, di robusta costituzione e devono possedere una forza fisica tale, che ognuno di essi sia capace da solo di sollevare e trasportare sulle braccia un uomo.

9. Musicanti e trombettieri. — Devono essere di costituzione robusta ed i medici devono accuratamente assicurarsi della perfetta integrità organica e funzionale dei loro visceri toracici, non solo, ma esigere che la misura del loro perimetro toracico sia superiore alla metà di quella della statura.

Per i musicanti è tollerato l'uso delle lenti e perciò possono essere ammessi in servizio quando la miopia non sia superiore a sette diottrie in entrambi gli occhi, o quando, a refrazione corretta, non ingeneri tuttavia una diminuzione dell'acutezza visiva, inferiore di un terzo ad entrambi gli occhi, di un dodicesimo ad un solo occhio.

Possono parimente essere ammessi in servizio quando, per malattie od alterazioni organiche dei globi oculari, la funzione visiva (corretta la refrazione miopica, quando esista) non sia ridotta, come sopra si è detto, a meno di un terzo della normale in entrambi gli occhi, ovvero a meno di un dodicesimo in un sol occhio.

10. Marinari costieri, aiutanti, operai e furieri. — Per tutte queste categorie di personale del corpo R. equipaggi sono sufficienti le condizioni di idoneità risultanti dallo elenco.

11. I militari da destinarsi al servizio di navi sommergibili o sottomarini devono:

a) presentare tutte le note di una sana e robusta costituzione fisica;

b) dare garanzia di perfetto equilibrio psichico, che, non potendo essere accertato in un solo esame psichico-somatico dovrà fondarsi sui precedenti personali del militare e specialmente sul carattere e sulla condotta in servizio;

c) avere perfettamente normali gli organi del respiro e della circolazione, tollerando le leggiere alterazioni delle prime vie respiratorie ed i lievi stati varicosi compatibili col servizio in generale;

d) possedere integrità assoluta dell'organo dell'udito;

e) *visus* – sarà tollerata per il personale di bassa forza la funzione visiva ridotta nei limiti dell'elenco, e, per gli ufficiali, pur

(1) I precedenti personali e familiari potranno accertarsi mediante informazioni da richiedersi alle autorità competenti ed il carattere e la condotta potranno essere accertati sia presso la scuola, ove gli inscritti dovranno seguire il corso, sia al termine del periodo di imbarco sperimentale prescritto per poter ottenere la definitiva classifica di radiotelegrafista.

tollerandosi tale riduzione, si richiederà che, almeno in un occhio, la diminuzione del *visus* si corregga perfettamente;

f) infine, per quanto riguarda alla sifilide, saranno esclusi solo coloro che presenteranno manifestazioni in atto.

12. I militari da destinarsi al maneggio degli « alti esplosivi », della cui composizione fanno parte la nitroglicerina e i derivati venefici del catrame, e che fossero specialmente adibiti al confezionamento e sconfezionamento delle cariche, debbono essere di sana costituzione fisica.

Debbono da questo servizio essere esclusi gli individui con alterazioni anche lievi dell'apparato cardiovascolare, sofferenti di malattie gastro-intestinali o bronchiali ed ai soggetti notoriamente dediti alle bevande alcooliche.

Norme da seguirsi nelle visite mediche ai militari riaffermandi

Il medico militare perito non è chiamato all'applicazione dello elenco delle infermità e imperfezioni fisiche soltanto nelle visite sanitarie di leva e di arruolamento; ma anche nelle visite per le rafferme. In queste, più che nelle altre, il medico perito deve informare il proprio giudizio alle conoscenze acquistate con la pratica e con la esperienza, giacché, se lo scopo delle norme contenute nell'elenco è soprattutto quello di fornire all'armata elementi sani e validi, lo scopo delle rafferme è di mantenere all'armata stessa gli elementi migliori, i quali possono tanto per il buon andamento dei servizi militari.

L'elenco quindi per i militari riaffermandi deve essere applicato con giusto discernimento, mirando al fine di selezionare i buoni elementi e mantenerli al servizio, incoraggiandoli, e non già col rigoroso proposito di esigere che uomini già al di là dei 20 anni siano esenti da ogni difetto fisico, come i giovani da arruolarsi per la prima volta.

E tanto più deve aversi presente questa considerazione, in quanto lo stesso regolamento per l'applicazione della legge sulla leva di mare prevede che, per i riaffermandi, debbasi tener conto dell'abito da essi fatto alla vita militare.

Tuttavia, ad evitare che manchi una certa uniformità di criterio, e come guida migliore per i sanitari chiamati a dare il loro giudizio nelle visite di rafferme, si determina:

1. Debbansi ritenere come inidonei ad essere raffermati quei militari che presentino infermità o imperfezioni fisiche palesemente incompatibili con la specialità di servizio, cui i militari stessi appartengono.

2. Per assicurare al servizio elementi veramente utili, è indispensabile che il militare, che aspira alla prima rafferma di sei anni con soprassoldo, possegga assolutamente tutti i requisiti richiesti per la propria specialità e categoria, nè sia affetto da ernia, anche se riducibile e contenibile.

3. Per la seconda rafferma con soprassoldo potranno essere tollerate le leggiere imperfezioni che non raggiungano gli estremi stabiliti nell'elenco e che possano mettersi in relazione all'età o anche a modificazioni subite dall'organismo per cause professionali.

Se però tali imperfezioni, anche leggiere, si rilevino di natura progressiva, o disturbino il pieno adempimento dei doveri inerenti alla specialità o categoria, alle quali il militare appartiene, saranno cause d'impedimento alla rafferma.

4. Per le rafferme di quattro e di due anni, successive ad altre rafferme, il medico dovrà avere presente le condizioni di età o di servizio già prestato; così, la esclusione della rafferma sia determinata soltanto o da una grave imperfezione o da più difetti leggieri, il cui complesso sia incompatibile con il servizio della specialità o categoria del riaffermando.

5. A seconda dei criteri suesposti, i periti medici regoleranno il loro giudizio, nell'accertamento di alcune funzioni, specialmente necessarie al buon servizio in date categorie, come, ad esempio: a vista per i cannonieri, timonieri, ecc., o l'udito per i meccanici, esprimendo parere di inidoneità, solo quando il difetto visivo ed acustico raggiunga i limiti prescritti nell'elenco.

Roma, 6 settembre 1914.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
VIALE.

Il numero 1059 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1913, n. 205 sull'ordinamento della Colonia eritrea;

Visto il R. decreto 31 gennaio 1909, n. 378 che approva l'ordinamento fondiario per la Colonia eritrea;

In esecuzione dell'art. 233 del citato R. decreto;

Sentito il governatore della Colonia;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le Colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate la unita tariffa dei diritti da corrispondersi ai conservatori per il compimento delle operazioni catastali prevista dall'ordinamento fondiario per la Colonia eritrea approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 378 e le norme per la riscossione dei diritti medesimi allegate al presente decreto e viste, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

I diritti indicati nella predetta tariffa sono dovuti anche per le operazioni compiute in pendenza della emanazione del presente decreto ai sensi dell'art. 233 del citato ordinamento fondiario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

MARTINI.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI

NORME
per la riscossione dei diritti catastali.

Art. 1.

I diritti graduali stabiliti nell'annessa tabella per ogni operazione catastale si commisurano al valore dei beni quale risulta dall'atto che deve servire di base alla iscrizione. Quando tale valore non sia espresso nell'atto, le parti debbono dichiararlo, e, in difetto, esso viene stabilito dal conservatore a spese delle parti medesime.

Art. 2.

La esazione dei diritti catastali deve essere fatta dal conservatore all'atto della richiesta della relativa operazione da parte dell'interessato.

La frazione di lira sarà computata per una lira intera se superiore a centesimi 50; sarà trascurata, se inferiore.

Art. 3.

Il conservatore deve eseguire le operazioni entro 15 giorni dal ricevimento delle domande e dei documenti; se questi non risultino regolari deve, nello stesso termine, avvertire l'interessato per le occorrenti regolarizzazioni.

Art. 4.

Per rilievi o verifiche di rilievi o per altre operazioni catastali da eseguirsi sulla richiesta delle parti occorre fare preventivo deposito dell'ammontare approssimativo dei diritti e delle spese.

Art. 5.

Sono eseguite in esenzione dei diritti catastali le iscrizioni, le annotazioni ed ogni altra operazione fatta nell'interesse dell'Amministrazione pubblica della Colonia eritrea. Pure in esenzione dei diritti stessi sono rilasciati i certificati occorrenti all'Amministrazione medesima.

Le iscrizioni e le annotazioni di correzioni eseguite d'ufficio per errori non imputabili alle parti, sono esenti da qualunque diritto.

Tariffa dei diritti catastali per la Colonia eritrea

TITOLO I.

Iscrizioni - Annotazioni

1. Per ogni iscrizione diritto fisso L. 5,00.

Per ogni iscrizione diritto graduale:
valore da 1 fino a 500 lire, L. 2,00;
da oltre 500 fino a 2000 lire, L 4,00;
da oltre 2000 fino a 5000 lire, L. 6, 0;
da oltre 50 0 fino a 10.000 lire, L. 12,00;
da oltre 10.000 fino a 20 000 lire, L. 20,00;
da oltre 20 000 fino a 50. 00 lire, L. 30, 0;
da oltre 50.000 fino a 150.000 lire, L. 40,00;
da oltre 150.000 fino a. . . . . lire, L. 50,00.

2. Per ogni annotazione a margine dell iscrizione: diritto fisso, L. 10,00.

TITOLO II.

Copie (escluse quelle di mappa, certificati o estratti)

3. Per ogni copia od estratto di atti o documenti esistenti nell'ufficio catastale, per ogni pagina, ritenuta per intera la pagina incominciata, L. 0,50.

4 Per i certificati catastali oltre al diritto di copia, come al precedente n. 3, sarà corrisposta per ogni iscrizione od ammontare il diritto fisso di L. 2,00.

5. Per la visione di una determinata iscrizione od annotazione per l'ispezione delle mappe, il diritto fisso di L. 2,00.

TITOLO III.

Tipi e copie di mappa in carta lucida o eliografica

6. Per ogni copia di un foglio intero di mappa, diritto fisso, L. 10.00.

Per ogni copia di lotto, diritto fisso, L. 6,00.

Per ogni copia di sezione di lotto, diritto fisso, L. 3,00.

Per ogni copia di frazione o particella, L. 3,00.

Per le copie in più oltre la prima, il diritto sopra stabilito è ridotto alla metà.

TITOLO IV.

Rilievi e verifiche di rilievi

7. Per ogni rilievo o verifica di rilievo, eseguita a richiesta delle parti, sarà corrisposto:

a) pel rilievo catastale delle concessioni edilizie per ogni mq. il diritto di L. 0,05;

b) pel rilievo catastale delle proprietà, concessioni di fondi rustici, nelle regioni di clima temperato, fino ad ettari 100, per ettaro, L. 1,75;

c) pel di più di ogni 100 ettari, per ogni ettaro, L. 1,25;

d) pel rilievo catastale delle concessioni di cui all'art. 183 dell'ordinamento fondiario e per quelle minerarie e di sfruttamento, per ogni ettaro, L. 0,75.

8. Per ogni termine lapideo collocato in una concessione sarà rimborsata la spesa effettiva.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle colonie
MARTINI.

Il numero 1060 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda 9 maggio 1914 presentata dall'azienda delle tramvie municipali di Torino per ottenere l'autorizzazione di costruire ed esercitare una variante al tracciato della linea Piazza Castello-Borgo San Paolo;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n 1447 ed il regolamento approvato pure con Nostro decreto 17 giugno 1900. n. 306, nonchè la legge 29 marzo 1903, n. 103, ed il relativo regolamento 10 marzo 1904, n. 108;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Torino è autorizzato a costruire ed esercitare a trazione elettrica una variante per Via Villafranca al tracciato della linea Piazza Castello-Borgo San Paolo della lunghezza di m. 755, in base al progetto portante il bollo dell'ufficio del registro di Torino in data 9 maggio 1914 approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici col voto n. 1401 del 28 luglio successivo.

Art. 2.

Per l'impianto e l'esercizio della predetta variante dovranno osservarsi, oltre le disposizioni delle leggi e del regolamento sopracitati, anche le norme contenute nei disciplinari approvati per le linee principali della rete coi Nostri decreti 2 novembre 1899, n. CCCLIII (parte supplementare), 23 agosto 1900, n. CCLXI (parte supplementare) e 25 gennaio 1903, n. XXVIII (parte supplementare), nonchè le speciali disposizioni di sicurezza che si riconosceranno necessarie all'atto del collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Il numero **1061** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda 9 maggio 1914 presentata dalla azienda delle tramvie municipali di Torino per ottenere l'autorizzazione di prolungare in Via Monginevro, fino alla Via Issiglio, le due linee tramviarie urbane Piazza Castello-Borgo San Paolo e Barriera Casale-Borgo San Paolo;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447 ed il regolamento approvato pure con Nostro decreto 17 giugno 1900, numero 306, nonchè la legge 29 marzo 1903 ed il relativo regolamento 10 marzo 1904, n. 108;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Torino è autorizzato a costruire ed esercitare il prolungamento in Via Monginevro, dal Corso Racconigi a Via Issiglio delle due linee tramviarie Piazza Castello-Borgo San Paolo e Barriera Casale-Borgo San Paolo, in base al progetto portante il bollo dell'Ufficio del registro di Torino in data 9 maggio 1914, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici col voto n. 1377 del 28 luglio successivo.

Art. 2.

Per l'impianto e l'esercizio del prolungamento suddetto dovranno osservarsi, oltre le disposizioni delle leggi e del regolamento sopracitati, anche le norme contenute nei disciplinari approvati per le linee principali della rete coi Nostri decreti 2 novembre 1899, n. CCCLIII (parte supplementare), 23 agosto 1900, numero CCLXI (parte supplementare) e 25 gennaio 1913, n. XXVIII (parte supplementare), nonchè le speciali disposizioni di sicurezza che si riconosceranno necessario all'atto del collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI

Il numero **1069** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 26 settembre 1914, col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Feltre, in provincia di Belluno;

Veduto l'art. 55 del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 26 giugno 1913, n. 821;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Feltre è convocato pel giorno 8 novembre 1914 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 15 susseguente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 1063

Regio Decreto 30 agosto 1914, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sono approvate alcune modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Correggio.

N. 1064

Regio Decreto 20 settembre 1914, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei Comuni della provincia di Cuneo deli-

berato dalla Giunta provinciale amministrativa nelle adunanze 22 aprile e 8 giugno 1914 in sostituzione del regolamento approvato con Nostro decreto 21 dicembre 1913, n. 1418.

N. 1065

Regio Decreto 17 settembre 1914, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Gallicchio (Potenza), di applicare nell'anno 1914, la tassa di famiglia col limite minimo imponibile di L. 100, giusta la deliberazione consiliare del 31 maggio 1914.

N. 1066

Regio Decreto 20 settembre 1914, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia deliberato dalla Giunta provinciale amministrativa di Massa e Carrara nell'adunanza del 20 aprile 1914 in sostituzione del regolamento approvato con R. decreto 1° novembre 1909, n. 407.

N. 1067

Regio Decreto 24 settembre 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell' istruzione pubblica, il rettore della R Università di Roma è autorizzato ad accettare il legato di L. 20.000 (ventimila) disposto dalla signora Adelaide Minnucci, vedova Cirenei e Lecce, con suo testamento in data 9 luglio 1912, ed il legato stesso viene eretto in ente morale col nome di « Borsa di studio prof. Francesco Cirenei ».

N. 1068

Regio Decreto 20 settembre 1914, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Santa Maria Capua Vetere di applicare nell'anno 1914 la tassa di famiglia con l'aliquota massima di L. 1,50.

***Relazione** di S E il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S M. il Re,** *in udienza del 17 settembre 1914, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Busseto (Parma).*

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto con cui viene sciolto il Consiglio comunale di Busseto.

Il provvedimento, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nella seduta del 12 corrente, è reso necessario per il fatto che nelle ultime elezioni generali amministrative il Consiglio comunale riuscì composto di dieci consiglieri appartenenti ad un partito o di dieci appartenenti al partito opposto; per cui - fallito ogni tentativo di accordo - fu impossibile la formazione dell'Amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Busseto, in provincia di Parma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Amedeo Giannini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 17 settembre 1914, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sesto San Giovanni (Milano).*

SIRE!

Nelle ultime elezioni generali amministrative il Consiglio comunale di Sesto San Giovanni riuscì composto di 14 consiglieri appartenenti ad un partito e di 16 appartenenti al partito opposto.

Essendo fallito ogni tentativo di accordo fra le due parti, fu impossibile formare l'Amministrazione.

È pertanto indispensabile, giusta il parere espresso dal Consiglio di Stato nella seduta del 12 settembre corrente, sciogliere il Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1

Il Consiglio comunale di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dottor Ugo Fornari è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 17 settembre 1914, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sinalunga (Siena).*

SIRE!

Le condizioni assai critiche in cui versano le finanze comunali di Sinalunga hanno indotto la maggioranza dei consiglieri, stati nominati nelle elezioni generali amministrative del 5 luglio, a rassegnare le dimissioni, prima ancora di provvedere alla nomina del sindaco e della Giunta.

La ragione delle dimissioni va ricercata nel desiderio, comune a tutti i partiti locali, di non assumere la responsabilità del potere, se prima le finanze del Comune non sieno state sistemate da un amministratore straordinario.

Giusta anche il parere del Consiglio di Stato, espresso nella seduta del 12 settembre corrente, è pertanto necessario sciogliere quel Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sinalunga, in provincia di Siena, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dottor Mario Trinchero è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 20 agosto 1914:

Buffa Vito, applicato di 2ª classe in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° settembre 1914.

Marrani cav. Cesare, archivista di 1ª classe, è nominato archivista capo con l'annuo stipendio di L. 4000, a decorrere dal 1° ottobre 1914.

Con decreto Ministeriale del 20 agosto 1914:

Casali Alberto, archivista, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 3500 a decorrere dal 1° ottobre 1914.

Baly Luigi Filippo, archivista, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 3500, a decorrere dal 1° ottobre 1914.

Con R. decreto del 20 agosto 1914:

De Rossi Gustavo, applicato di 1ª classe, è nominato archivista di 2ª classe per anzianità congiunta al merito, con l'annuo stipendio di L. 3000, a decorrere dal 1° ottobre 1914, con riserva di anzianità.

Con decreto Ministeriale del 20 agosto 1914:

Buffa Vito — Cao Vitale, applicati, sono promossi dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2500, a decorrere dal 1° ottobre 1914.

Maltese Enrico, applicato, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000 a decorrere dal 1° ottobre 1914.

Amici Pier Francesco, applicato, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 2000, con l'assegno *ad personam* di cui è provvisto, ridotto da L. 1100 a L. 750, a decorrere dal 1° ottobre 1914.

Con R. decreto del 23 agosto 1914:

Vitelleschi Giovanni, archivista di 1ª classe, è collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° settembre 1914, con l'annuo assegno di L. 1750.

Natale dott. Francesco, segretario di 3ª classe, è collocato in aspettativa, d'ufficio, per motivi di salute, a decorrere dal 16 agosto 1914, con l'annuo assegno di L. 833,33.

Picchi Giulio, ragioniere di 3ª classe, è collocato in aspettativa, di ufficio, per motivi di salute, a decorre dal 18 agosto 1914, con l'annuo assegno di L. 833,33.

Leonori Giuseppe, applicato di 2ª classe, è collocato in aspettativa, d'ufficio, per motivi di salute, a decorrere dal 1° settembre 1914, con l'annuo assegno di L. 666,66.

Petretti dott. Arnaldo — Drago dott. Eduardo Adolfo — Ventura dott. Giuseppe — Cimino dott. Antonino, segretari di 1ª classe sono nominati primi segretari di 2ª classe, per esame di concorso, per merito distinto, con l'annuo stipendio di L. 4000, a decorrere dal 1° settembre 1914.

Crestini dott. Gino — Pizzichelli dott. Fausto — Azzolini dott. cav. Vincenzo, segretari di 1ª classe, sono nominati primi segretari di 2ª classe, per esame d'idoneità, con l'annuo stipendio di L. 4000, a decorrere dal 1° settembre 1914.

Carlomagno dott. Raffaele Luigi, segretario di 1ª classe, è nominato primo segretario di 2ª classe, per idoneità riconosciuta in esame di concorso per merito distinto, con l'annuo stipendio di L. 4000, a decorrere dal 1° settembre 1914.

Battaglia dott. Salvatore, segretario di 1ª classe, è nominato primo segretario di 2ª classe per esame d'idoneità, con l'annuo stipendio di L. 4000, a decorrere dal 1° settembre 1914.

Mariani dott. Giuseppe — Tucci dott. Salvatore, segretari di 1ª classe, sono nominati primi segretari di 2ª classe, per idoneità riconosciuta in esame di concorso per merito distinto, con l'annuo stipendio di L. 4000, a decorrere dal 1° settembre 1914.

Cavalcani-Vaseschi dott. cav. Silvio, segretario di 1ª classe, è nominato primo segretario di 2ª classe, per esame d'idoneità, con l'annuo stipendio di L. 4000, a decorrere dal 1° settembre 1914.

Avvocature erariali.

Con R. decreto del 20 agosto 1914:

Paolucci cav. uff. Decio, sostituto avvocato erariale generale di 1ª classe — Maniscalco cav. Giovanni, id. di 2ª classe — D'Amelio comm. Salvatore, id. di 2ª classe, sono nominati avvocati erariali distrettuali con l'annuo stipendio di L. 10.000, a decorrere dal 1° settembre 1914.

Nespoli comm. Adolfo — Tambroni cav. uff. Alfonso — Genovesi cav. uff. Raffaele, sostituti avvocati erariali generali, assumono il titolo di vice avvocati erariali di 1ª classe, conservando l'attuale stipendio di L. 9000, a decorrere dal 1° luglio 1913.

I sottoindicati funzionari sono nominati avvocati erariali distrettuali con l'annuo stipendio di L. 10.000, a decorrere dal 1° settembre 1914:

Nuccorini cav. Angelo, vice avvocato erariale di 1ª classe.

Nucci cav. uff. Achille, presidente del tribunale di 2ª classe.

Orsi cav. Vittorio, vice avvocato erariale di 2ª classe.

Correggiari cav. Arnaldo — Gaetani cav. Nunzio — Barreca cav. Vincenzo — Lo Bianco Siena cav. Agostino, vice avvocati erariali sono promossi dalla 2ª alla 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 9000, a decorrere dal 1° settembre 1914.

Villella cav. Francesco — Manfredi cav. Edoardo — Tambroni cav. uff. Ugo — Camporota cav. Maurizio — Zacco cav. Corrado — Sciacca cav. Emman. Biagio, vice avvocati erariali; sono promossi dalla 3ª alla 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 8000, a decorrere dal 1° luglio 1913.

Giannini Achille Donato — Paolella Italo — Veniero Eugenio — Barlerio Giov. Battista, sostituti avvocati erariali aggiunti di 1ª classe, sono collocati fuori ruolo dal 1° luglio 1913, conservando temporaneamente le loro funzioni ed il loro stipendio di L. 4000.

Secchi Giovanni — Silvestri Luigi Stefano — Rubini Francesco — De Bernardinis Angelo — Ruggero Nicolò, sostituti avvocati erariali aggiunti di 2ª classe, sono collocati fuori ruolo dal 1° luglio 1913, conservando temporaneamente le loro funzioni ed hanno aumentato lo stipendio annuo da L. 3000 a L. 4000, a decorrere dal 1° maggio 1914.

Greco Giuseppe — Ami Augusto — Selvaggi Francesco — De Pasquale Filippo — Segre Ippolito, sostituti avvocati erariali aggiunti di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3000, collocati fuori ruolo, a decorrere dal 1° luglio 1913, conservando temporaneamente le loro funzioni ed il loro stipendio.

De Gasparis cav. Alberto — Buscaino cav. Nicolò — D'Agostino cavalier Vincenzo — Pugliese cav. Carlo — Felicetti cav. Giuseppe — Seuncio cav. Pasquale — Forges-D'Avanzati cav. uff. Errico — Calabrese cav. Michele — Ferrieri-Caputi cav. Giuseppe — Laconi cav. Orazio — Rossi cav. Alberto — Panzarasa cav. Rinaldo — Giovene cav. Pacifico — Rapisardi cav. uff. Bartolomeo — De Montemayor nob. Giulio — Falconi cav. Adelchi — Grasso cav. uff. Giuseppe — Fata cav. Angelo — Bosco cav. Carmelo — De Giorgio Giambattista — Caligaris Valentino — Gregori cav. ufficiale Emilio — Filotico Cesare — Scavenetti cav. uff. Gaetano — Marincola-Cattaneo Ignazio — Brunetti Nicola — Prestidonato Francesco — Lei Amedeo, sostituti avvocati erariali di 1ª classe, aumentato lo stipendio da L. 6000 a L. 7000 a decorrere dal 1° luglio 1913.

Albanese-Ruggiero Giovanni — Abrignani-D'Ondes Francesco — Bianca Pasquale — Giura Peppino — Ortuni Augusto — Longo Amedio — Beltrame-Quattrocchi Luigi, sostituti avvocati erariali di 2ª classe, aumentato lo stipendio da L. 5000 a L. 6000, a decorrere dal 1° luglio 1913.

Samuelli Luigi — Bronzini Giuseppe — Pulvirenti Gaetano — Paternoster Mario — Massari Manlio — Crovetti Arnaldo — Rocco Mariano — Bagnulo Raffaele — Allegrini Ugo — Pacinotti Luigi, sostituti avvocati erariali di 2ª classe, aumentato lo stipendio da L. 5000 a L. 6000, a decorrere dal 1° luglio 1913.

Asturaro cav. uff. Francesco — Piroli cav. uff. Piero — Muzio cavalier Corrado, procuratori erariali di 1ª classe, aumentato lo stipendio da L. 6000 a L. 7000, a decorrere dal 1° luglio 1913.

Migliorini cav. Migliorotto — Libertini cav. Enrico — Tiriolo cavalier Raffaele — Vincentelli cav. Andrea — Baldi cav. Gaetano, procuratori erariali di 2ª classe, aumentato lo stipendio da L. 5000 a L. 6000, a decorrere dal 1° luglio 1913.

Prizzo cav. Edoardo — Greco cav. Valentino — Postiglione Giuseppe — De Amicis Emilio — Re Luigi Cirillo — Guarneri Luigi — Tessitore Vincenzo — Candela Amilcare, sostituti procuratori erariali di 1ª classe, aumentato lo stipendio da L. 4500 a L. 5000, a decorrere dal 1° luglio 1913.

Freda Giovanni, sostituto procuratore erariale di 2ª classe, aumentato lo stipendio da L. 3500 a L. 4000 a decorrere dal 1° luglio 1913.

Loperto Carlo — Reverdito Mario, sostituti procuratori erariali aggiunti, aumentato lo stipendio da L. 2000 a L. 3000, a decorrere dal 1° luglio 1913.

De Giorgis Giorgio, sostituto procuratore aggiunto con l'annuo stipendio di L. 2000, è collocato fuori ruolo per il periodo di tempo dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, ed è nominato sostituto procuratore erariale di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3000 a decorrere dal 1° luglio 1914.

Sono approvate le seguenti disposizioni nel personale della R. Avvocatura erariale:

Sterlini cav. Angelo — Nicolone cav. Amedeo — Curti cav. Achille — Clerici cav. Arturo — Conte cav. Ernesto, vice avvocati erariali di 2ª classe a L. 8000, nominati vice avvocati erariali di 1ª classe a L. 9000.

Cugia cav. Virginio — Salis cav. Pietro — Lo Forte cav. Giacomo — Paoletti cav. Angelo, sostituti avvocati erariali di 1ª id. a L. 7000, nominati id. di 2ª id. a L. 8000.

Canessa cav. Arturo — Ficano cav. Rosario — Grossi cav. Fortunato, procuratori erariale di 2ª id. a L. 6000, nominati procuratori erariali di 1ª id. a L. 7000.

Curzio Carmine — Scaglione Antonino — Paterna Antonio — De Renzo Benedetto — Sapienza Francesco — Russo-Travali Salvatore — Pagano Girolamo — Anania Vincenzo — Barletti Vincenzo — Palmisano cav. Giuseppe — Bonfiglio Giovanni, sostituti procuratori erariali di 2ª id. a L. 4000, nominati sostituti procuratori erariali di 1ª id. a L. 5000.

Nobilioni Giuseppe — Mariotti-Solimani Giov. Batt. — Bracco Giuseppe — Bruzzese Carlo — Castro Angelo — Corsale cav. Giuseppe — Scarlata-Santorio Emanuele — Sciarelli Guido — Vasta-Urso Salvatore — Lombardo Luigi — Barbera Alfredo — Miglietta Oronzo — Alimena Giorgio, id. di 3ª id. a L. 3000, nominati id. di 2ª id. a L. 4000.

Mondino Giovanni — Scarlata Giuseppe — Schirra Pietro Paolo, applicati di 2ª id. a L. 2000, nominati applicati di 1ª id. a L. 2500.

Costa Emilio — Borrelli Fausto — Tranchina Pietro, applicati con riserva di anzianità di 3ª id. a L. 1500, nominati applicati con riserva di anzianità di 2ª id. a L. 2000.

Sono approvate le seguenti disposizioni nel personale della R. avvocatura erariale:

Verre cav. Luigi, vice avvocato erariale di 3ª classe a L. 7000, nominato vice avvocato erariale di 2ª classe a L. 8000.

Avellone cav. Felice, sostituto procuratore erariale di 1ª classe a L. 4500, nominato sostituto procuratore erariale di 1ª classe a L. 5000.

(*Continua*).

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

R. Politecnico di Torino

Classificazione degli allievi che nell'anno scolastico 1912-1913 riportarono il diploma di ingegnere civile, di ingegnere industriale, di ingegnere industriale meccanico, di ingegnere industriale chimico o di architetto.

N. d'ordine di classificazione	Cognome, nome, paternità e patria	Voti ottenuti		Totale dei voti	Num. degli esami	Media
		negli esami di 4° o 5° anno	nell'esame di laurea			
	Ingegneri civili.					
1	Zanetti Giuseppe di Edoardo da Piacenza	1340	100 e lode	1440	15	96
2	Boyer Riccardo di Paolino da Torino	1215	100	1315	14	93.9
3	Radaelli Lorenzo di Giorgio da Milano	1200	100 e lode	1300	14	92.8
4	Cambiaggi Livio di Emilio da Voghera (Pavia)	1195	100 e lode	1295	14	92.5
5	Sburlati Lodovico di Francesco da Ricaldone (Alessandria)	1095	100	1195	13	91.9
6	Mastrogiacomo Aurelio di Salvatore da Francofonte (Siracusa)	1185	98	1283	14	91.6
7	Aureggi Guido di Umberto da Como	1175	98	1273	14	90.9
8	Gallarini Emilio fu Carlo da Vicolungo (Novara)	1157	100	1257	14	89.7
9	Camoletto Carlo Felice di Giacinto da Torino	1145	100	1245	14	88.9
10	Tagliavini Gottardo di Isidoro da Ferrara	1140	100	1240	14	88.5
11	Ruiz de Cardenas Giulio di Achille da Livorno (Toscana)	1135	100	1235	14	88.2
12	Crecchi Guido di Guglielmo da Livorno (Toscana)	1050	95	1145	13	88
13	Buscaglione Carlo di Stefano da Mondovì (Cuneo)	1043	100	1143	13	87.9
14	Natalicchio Luigi di Paolo da Trani (Bari)	1125	100	1225	14	87.5
15	Bona Plinio di Carlo da Verona	1125	95	1220	14	87.1
16	Tessiore Gius. Mario di Paolo da Chieri (Torino)	1120	95	1215	14	86.7
17	Rossi Giuseppe fu Alberto da Bagolino (Brescia)	1105	100	1205	14	86
18	Fiorio Camillo di Giuseppe da Riva di Trento (Trentino)	1100	95	1195	14	85.3
19	Lorenzetti Gino di Sisare da Pontedera (Pisa)	1090	95	1185	14	84.6
20	Gazzera Teresio di Giov. Battista da Benevagienna (Cuneo)	1088	95	1183	14	84.5
21	Bette Filippo di Filippo da Genova	1085	95	1180	14	84.2
22	Bonadè Bottino Vittorio di Antonio da Torino	1078	95	1173	14	83.7

N. d'ordine di classificazione	Cognome, nome, paternità e patria	Voti ottenuti		Totale dei voti	Num. degli esami	Media
		negli esami di 4° o 5° anno	nell'esame di laurea			
	Ingegneri civili.					
23	Lautier Felice di Giovanni da Chieri (Torino)	1080	90	1170	14	83.5
24	Musso Paolo di Carlo da Torino	985	100	1085	13	83.4
25	Pastore Luigi di Federico da Oneglia (Porto Maurizio)	1065	95	1160	14	82.8
26	Caldera Adolfo di Giuseppe da Borgo d'Ale (Novara)	1058	95	1153	14	82.3
27	Gerbino Guido di Amedeo da Torino	948	95	1043	13	80.2
28	Tutto ene Giuseppe fu Enrico da Valguarnera Caropepe (Caltanissetta)	1033	90	1123	14	80.2
29	Pozzi Cesare di Enrico da Brescia	1275	85	1360	17	80
30	Farinati degli Uberti Lapo fu Icilio da Cutigliano (Firenze)	855	98	953	12	79.4
31	Aldovini Mario di Luigi da Pieve Dèlmona (Cremona)	1065	85	1150	15	76.6
32	Màrisi Michelangelo di Panfilo da Gissi (Chieti)	980	75	1155	14	75.3
33	Zapolski Orazio di Leneo da Suzzara (Mantova)	890	85	975	13	75
34	Brunetti Tancredi di Giovanni da Gassino (Torino)	885	85	970	13	74.6
35	Spinoglio Italo di Luigi da Vercelli (Novara)	1015	95	1110	15	74
36	Negri Giov. di Calisto da Occhieppo Superiore (Novara)	868	85	953	13	73.3
37	Di Lonardo Giuseppe di Francesco da Rionero in Vulture (Potenza)	1022,5	70	1092,5	15	72.8
38	Tiragallo Giuseppe di Giovanni da Mele (Genova)	1230	80	1310	18	72.7
39	Bevilacqua Lazise Alberto fu Flaminio da Roma	770	85	855	12	71.2
40	Romito Giuseppe di Guglielmo da Tortona (Alessandria)	850	70	920	13	70.7
41	Sbarbati Emilio di Fabrizio da Senigallia (Ancona)	970	80	1050	15	70
42	Bruni Giovanni di Eugenio da Rivalta Bormida (Alessandria)	838	73	911	13	70
43	Ottolenghi Amerigo di Salvatore da Acqui (Alessandria)	1037	80	1117	16	69.8
44	Morandini Mario di Clemente da Bari	825	80	905	13	69.6
45	Scotti Umberto di Alfonso da Sesto Calende (Milano)	1008	75	1083	16	67.6
46	Attias Moisè Arnoldo di Daniele da Tunisi	1070	70	1140	17	67
47	Maltini Cesare di Enrico da Ostellato (Ferrara)	895	75	970	14	66.4
48	Baroni Aldo di Angelo da Clusone (Bergamo)	925	70	995	15	66.3

N. d'ordine di classificazione	Cognome, nome, paternità e patria	Voti ottenuti: negli esami di 4° e 5° anno	Voti ottenuti: nell'esame di laurea	Totale dei voti	Num. degli esami	Media
	Ingegneri civili.					
49	Volta Alessandro di Carlo da Borgomanero (Novara)	965	70	1035	16	64.6
50	Annaratone Baldassare fu Alessandro da Frascarolo (Pavia)	933	70	1003	16	62.6
fuori classificazione	Dondona Carlo di Giuseppe da Chivasso (Torino)	—	95	—	—	—
fuori classificazione	Tagliasacchi Celestino di Antonio da Savona (Genova)	—	90	—	—	—
fuori classificazione	Zoli Mario di Angelo da Foggia	—	100	—	—	—
	Ingegneri industriali.					
1	Nanni Aldo di Giovanni da Medicina (Bologna)	1320	95	1415	17	83.2
2	Brunetti Gregorio di Claudio da Ancona	1223	95	1315	16	82.3
3	Pelleri Giorgio di Italo da Modena	990	95	1075	14	77.5
4	Van Lint Dino di Eugenio da Pisa	995	80	1035	14	73.9
5	Pepi Roberto di Umberto da Firenze	1075	95	1170	16	73.1
6	Luraschi Plinio di Giovanni da Como	900	90	990	14	70.7
7	Brunelli Bonetti Dino di Emilio da Padova	1033	95	1130	16	70.6
8	Gamacchio Tommaso di Giovanni da Busalla (Genova)	1035	90	1125	16	70.3
9	Moreschi Luigi di Giuseppe da San Martino Val Mozzola (Parma)	805	70	875	14	69.6
10	Carelli Mario di Eligio da Novara	1020	90	1110	16	69.3
11	De Martis Agostino di Demetrio da Roma	865	75	940	14	67.1
12	Bonetti Edmondo di Giuseppe da Montegrotto (Padova)	850	80	930	14	66.4
13	Cattaneo Luigi di Giovanni da Gallarate (Milano)	830	75	905	14	64.6
	Ingegneri industriali meccanici.					
1	De Sales Adolfo di Leone da Roma	1263	100 e lode	1363	14	97.3
	Tedesco Arrigo di Enrico da Verona	1263	100 e lode	1363	14	97.3
3	Sella Edoardo di Silvio da Torino	1253	100	1353	14	96.9
4	Socci Valfrido di Antonio da Firenze	1243	100 e lode	1343	14	95.9
5	Cortassa Guido di Giuseppe da Napoli	1238	100 e lode	1338	14	95.5
6	Guidi Silvio di Vittorio da Pisa	1233	98	1331	14	95

N. d'ordine di classificazione	Cognome, nome, paternità e patria	Voti ottenuti: negli esami di 4° e 5° anno	Voti ottenuti: nell'esame di laurea	Totale dei voti	Num. degli esami	Media
	Ingegneri industriali meccanici.					
7	Valobra Ferruccio di Giulio da Trieste (Austria)	1225	100	1325	14	94.6
8	Chiaudano Salvatore di Umberto da Roma	1222	100 e lode	1325	14	94.4
9	Guglielmi Giovanni di Guglielmo da Martina Franca (Lecce)	1213	100	1313	14	93.7
10	Bavestrelli Giov. di Icilio da Parma	1193	100	1293	14	92.3
	Bardi Augusto di Angelo da Ancona	1195	98	293	14	92.3
12	Gatti Pietro di Giuseppe da Brescia	1192	100	1292	14	92.2
13	Botzu Giovanni di Luigi da Cagliari	1190	100	1290	14	92.1
14	Siniscalco Angelo di Nicola da Carignano (Torino)	1188	100	1288	14	92
15	Scimemi Cesare di Erasmo da Messina	1185	100	1285	14	91.7
16	Salvadore Vincenzo da Santa Teresa Riva (Messina)	1180	100	1280	14	91.4
17	Rubic Guido di Italico da Ferrara	1175	100	1275	14	91
18	Massa Luigi di Giacinto da San Donato Val di Comino (Caserta)	1175	95	1270	14	90.7
19	Delpiano Mario di Giovanni da Biella (Novara)	1168	100	1268	14	90.5
20	Aimone Giulio di Francesco da Biella (Novara)	1163	100	1263	14	90.2
21	Cannonero Andrea di Valentino da Ovada (Alessandria)	1160	100	1260	14	90
	Marchetti Goffredo di Francesco da Roma	1160	100	1260	14	90
23	Beer Guido di Vittorio da Ancona	1155	98	1253	14	89.5
24	Meloni Enrico di Giovanni da Fonni (Sassari)	1150	100	1250	14	89.2
25	Alaimo Pietro di Antonio da Canicatti (Girgenti)	1140	100	1240	14	88.3
26	Cerri Giuseppe di Pietro da Olcenengo (Novara)	1135	100	1235	14	88.2
27	Borracci Pasquale di Alfredo da Firenze	1222,5	100	1322,5	15	88.1
28	Jotti Guglielmo di Vittorio da Reggio Emilia	1215	100	1315	15	87.6
29	Sorelli Enrico di Carlo da Brescia	1125	100	1225	14	87.5
30	Calori Ortensio di Carlo da Roma	1125	96	1221	14	87.2
31	Folco Vincenzo Angelo fu Carlo da Cuneo	1120	100 e lode	1220	14	87.1
32	Colombino Zefirino di Gentile da Oropa (Novara)	1115	100	1215	14	86.7
33	Bargiggia Ernesto di Giovanni da Pavia	1200	100	1300	15	86.6
	Marchi Giuseppe di Francesco da Torino	1113	100	1213	14	86.6

N. d'ordine di classificazione	Cognome, nome, paternità e patria	Voti ottenuti: negli esami di 4° e 5° anno	Voti ottenuti: nell'esame di laurea	Totale dei voti	Num. degli esami	Media
	Ingegneri industriali meccanici.					
35	Gemmellaro Salvatore di Cosimo da Catania	1115	95	1210	14	86.4
36	Lerici Carlo di Felice da Verona	1105	100	1205	14	86
37	D'Agliano Galleani Nicola di Enrico da Spezia (Genova)	1192	96	1288	15	85.9
38	Passi Antonio di Valerio da Prato (Firenze)	1110	90	1190	14	85
39	Giacchi Alberto di Biagio da Milano	10 0	95	1185	14	84.6
	Emilio Francesco Paolo di Giovanni da San Pio delle Camere (Aquila)	1095	9)	1185	14	84.6
41	Decher Guido di Guglielmo da Torino	1082	100	1182	4	84.4
42	Ruffato Ottorino di Matteo da S. Giustina in Colle (Padova)	1085	95	1180	14	84.2
43	Giraldi Mario di Pietro da Rosario Santa Fè (Repubblica Argentina)	1075	93	1.71	14	83.6
44	Zabban Armando di Romeo da Reggio Calabria	107	00	1170	14	83.5
	Sechi Armando di Giovanni da Sassari	1075	95	1170	14	83.5
46	Sala Battista di Erminio da Villa Poma (Mantova)	1065	100	1165	14	83.2
47	Mastrogiacomo Ernesto di Salvatore da Francofonte (Siracusa)	1075	85	1160	14	82.8
48	Cuzzer Otto di Vittorio da Alessandria di Egitto	1058	100	1158	14	82.7
49	Prassone Carlo di Domenico da Torino	105.	100	1155	14	82.5
50	Mussi Achille di Augusto da Carpi (Modena)	106.	90	1150	1	.2.1
51	Pilli Cesare di Luigi da Seravezza (Lucca)	1048	98	1146	4	81.8
52	Marchetti Michele di Pietro da Torino	1050	95	1145	14	81.7
53	Battaglini Cesare di Anacleto da Acquapendente (Roma)	1065	85	1140	14	81.4
54	Carotta Ettore di Stefano da Torino	1045	90	1135	14	81
	Sansevero Giulio di Agostino da Spezia (Genova)	1050	85	1135	14	81
56	Cattaneo Mario di Cesare da Spezia (Genova)	1040	92	1132	14	80.8
57	Oglietti Federico di Pier Camillo da Sampierdarena (Genova)	1035	95	1130	14	80.7
	Reyneri Carlo Amedeo di Giuseppe da Carrù (Cuneo)	1040	90	1130	14	80.7
59	Rondelli Francesco di Pietro da Rosasco (Pavia)	1110	88	1198	15	79.8
	Vagnone Orazio di Alberto da Abbadia Alpina (Torino)	1112,5	85	1197,5	15	79.8
61	De Luca Ernesto di Francesco da Palermo	1031	85	1116	15	79.7

N. d'ordine di classificazione	Cognome, nome, paternità e patria	Voti ottenuti: negli esami di 4° e 5° anno	Voti ottenuti: nell'esame di laurea	Totale dei voti	Num. degli esami	Media
	Ingegneri industriali meccanici.					
62	Onetti Carlo di Giuseppe da Alessandria	1015	100	1115	14	79.6
63	Frediani Gastone di Cesare da San Giovanni Val d'Arno (Arezzo)	1020	92	1112	14	79.4
64	Gnech Vittorio di Giacomo da Ivrea (Torino)	1010	100	1110	14	79.2
	Tebaldi Alessandro di Augusto da Brescia	1010	100	1110	14	79.2
	Piolti Tito di Pietro da Firenze	1015	95	1110	14	79.2
	Benzimra Isac Angelo di Judah da Livorno (Toscana)	1020	90	1110	14	79.2
	Simoncini Roberto di Guido da Lucca	1020	90	1110	14	79.2
69	Bednarz Bernardo di Bern. da Trieste (Austria)	1170	95	1265	16	79
	Tomatis Carlo di Pio da Centallo (Cuneo)	1092,5	90	1182,5	15	79
71	Lombardi Francesco di Luigi da Fagnano Castello (Cosenza)	1010	93	1103	14	78.9
72	Sciaccaluga Emanuele di Giuseppe da Cogoleto (Genova)	1105	75	1180	15	78.6
73	Giorgini Giuseppe di Carlo da Pisa	1000	90	1090	14	77.8
74	Ancarani Guido di Antonio da Lugo (Ravenna)	990	95	1085	14	77.5
	Mattioli Cesare di Silvano da Sanguineto (Verona)	1000	85	1085	14	77.5
	De Gennaro Giovanni di Cosimo da Molfetta (Bari)	1005	80	1085	14	77.5
77	Terzi Edoardo di Gabriele da Verona	990	86	1076	14	76.8
78	Merkel Carlo di Carlo da Torino	975	95	1070	14	76.4
	Mazzolini Umberto di Gaetano da Bologna	980	90	1070	14	76.4
	Parodi Giov. Battista di Paolo da Lerma (Alessandria)	980	90	1070	14	76.4
81	Scalfurotto Bruno di Giovanni da Verona	965	100	1065	14	76
	Carassi Giovanni di Alarico da Bari	980	85	1065	14	76
	Pesati Rodolfo di Alessandro da Spoleto (Perugia)	980	85	1065	14	76
	Alliaga di Ricaldone Francesco di Carlo da Milano	1060	80	1140	15	76
85	Vieri Felice da Torino . . .	965	90	1055	14	75.3
	Rogai Leopoldo di Giovanni da Roncola (Firenze)	1045	75	1120	15	75.3
87	Vedovati Amedeo di Domenico da Venezia	960	90	1050	14	75
	Grandis Giorgio di Valentino da Torino	1030	95	1125	15	75
	Molfese Emilio di Gerardo da Torino	1035	90	1125	15	75
90	Scuri Arturo di Elia da Bergamo	10.2,5	95	1117,5	15	74.5

N. d'ordine di classificazione	Cognome, nome, paternità e patria	Voti ottenuti: negli esami di 4° e 5° anno	Voti ottenuti: nell'esame di laurea	Totale dei voti	Num. degli esami	Media
	Ingegneri industriali meccanici.					
91	Scarafia Guglielmo di Giov. Battista da Giuncarico (Grosseto)	1015	90	1105	15	73.6
92	Senigallia Emilio di Enea da Pavia	977 5	100	1077.5	15	71.8
93	Turin Roberto di Ernesto da Torino	910	95	1005	14	71.7
	Bronzini Francesco di Giovanni da Oleggio (Novara)	925	80	1005	14	71.7
95	Veronese Luciano di Stefano da Verona	985	85	1070	15	71.3
96	Mazza Elvino di Leopoldo da Sampierdarena (Genova)	987.5	80	1067.5	15	71.1
97	Gavazzeni Francesco di Samuele da Bergamo	910	85	995	14	71
	Tedeschi Augusto di Gius. da Torino	925	70	995	14	71
99	Di Geronimo Rosario di Arcangelo da Vittoria (Siracusa)	970	90	1060	15	70.6
100	Stiavelli Giuseppe di Giorgio da Pistoia (Firenze)	895	80	975	14	69.6
101	Parise Corrado di Eugenio da Belluno	870	95	965	14	68.9
102	Romussi Carlo di Pietro da Vicenza	870	90	960	14	68.5
103	Passoni Domenico di Giovanni da Milano	935	90	1025	15	68.3
104	Zucchi Anselmo di Giovanni da Moglia (Mantova)	855	80	935	14	66.7
	Catalisano Giuseppe di Alfonso da Girgenti	860	75	935	14	66.7
fuori classificazione	Bagaioli Nazzareno di Domenico da Senigallia (Ancona)	—	100	—	—	—
	Franceschetti Luigi di Pietro da Verona	—	100	—	—	—
	Grill Luigi di Giovanni da Marsiglia (Francia)	—	90	—	—	—
	Pavesi Giuseppe di Giovanni da Verona	—	98	—	—	—
	Suppa Matteo di Giuseppe da Bari	—	100 e lode	—	—	—
	Ingegneri industriali chimici.					
1	Piana Giovanni di Andrea da Casaleggio Boiro (Alessandria)	1025	90	1115	14	79.6
2	D'Alberti della Briga Guido di Gabriele da Siena	1000	90	1090	14	77.8
3	Noto Benedetto di Pietro da Spaccaforno (Siracusa)	895	85	980	13	75.3
	Architetti.					
1	Lenchantin de Gubernatis Enrico di Giuseppe da Torino	1080	100	1180	13	90.7

OSSERVAZIONI

Il massimo dei punti per ciascuna prova è di 100.

Quando il totale dei voti risultò eguale fra più allievi, si diede la precedenza a quello che ne ottenne maggior numero nell'esame generale.

Torino, 15 febbraio 1914.

Il direttore
E. D'Ovidio.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione provinciale.

Con R. decreto del 16 luglio 1914:

Annaratone cav. gr. cr. avv. Angelo, prefetto di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio.

Con decreto Ministeriale del 23 luglio 1911:

Molinini cav. Nicola, ragioniere capo, per anzianità e merito, promosso dalla 2ª alla 1ª classe (L. 6000).

Con R. decreto del 23 luglio 1914:

Cafiero rag. Giovanni, primo ragioniere di 1ª classe, nominato ragioniere capo di 2ª classe (L. 5000).

Con decreto Ministeriale del 23 luglio 1914:

Cotta rag. Rinaldo, primo ragioniere, promosso dalla 2ª alla 1ª classe (L. 4500).

Con R. decreto del 23 luglio 1914.

Di Meo rag. Giovanni, alunno di ragioneria, nominato ragioniere di 4ª classe (L. 2000).

Con R. decreto del 2 agosto 1914:

Roli rag. Mario, ragioniere di 3ª classe, collocato, a sua domanda, in aspettativa per provata infermità.

Amministrazione degli archivi di Stato.

Con R. decreto del 16 luglio 1914:

Dogliotti Umberto, primo archivista di 4ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di famiglia.

Con decreto Ministeriale del 28 giugno 1914:

Caruso dott. Gaetano, archivista di 2ª classe, promosso per anzianità alla 1ª classe (L. 3500).

Amministrazione provinciale sanitaria.

Con decreto Ministeriale del 25 luglio 1914:

Veterinari di confine e di porto di 3ª classe promossi alla 2ª classe (L. 3000):

De Lizza dott. Filippo — Lilla dott. Italo.

Amministrazione della pubblica sicurezza.

Con R. decreto del 25 agosto 1914:

Parascandolo dott. Alberto, vice commissario di 5ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute.

Con decreto Ministeriale del 30 luglio 1914:

Rescigno Bernardo, delegato di 4ª classe, sospeso dallo stipendio per la durata di giorni otto (art. 51, prima lettera *C*, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili).

Con R. decreto del 2 agosto 1914:

Rotelli Luigi, applicato di 3ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
5 % Debito perpetuo dei comuni di Sicilia	7995	Arena Primo Francesco fu Giuseppe . . . . L.	83 28
	7996	Arena Primo Repice barone Francesco del fu Giuseppe . . . . »	233 20
3.50 0/0	101912	Confraternita di San Giuseppe in Capodacqua, frazione di Assisi (Perugia), rappresentata dal priore pro-tempore . . . . . »	10 50
	450052	Confraternita di San Giuseppe in Capodacqua, frazione del comune di Assisi (Perugia) . . . . »	3 0
3 %	28234	Confraternita di San Giuseppe in Capodacqua, frazione di Assisi (Perugia), rappresentata dal priore pro-tempore . . . . . »	3 —
3.50 %	184289 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto a: Mantellini Albertina di Carlo . . . . . . »	724 50
		Per la proprietà a: Mantellini Augusto di Carlo, domiciliato in Firenze	
5 % Debito perpetuo dei comuni di Sicilia	10134	Polimeni Antonio fu Saverio o Francesco Saverio . . . . »	37 03
	10135		175 92
»	10 36	Polimeni Giovanni fu Saverio o Francesco Saverio . . . . . . »	169 44
3.50 %	559120	Figna Geltrude fu Francesco, nubile, domiciliata a Lugo. - Vincolata . . . . »	896 —
3.50 % Cat. *A*	34178	Confraternita del SS. Sacramento e del Rosario di Manziana (Roma) . . . . »	17 50
5 %	761749 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Perini Giacinto e Paolo del vivente Nicolao, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dallo stesso Perini Nicolao fu Paolo, domiciliato in Torino. »	565 —
		Per l'usufrutto a: Perini Nicolao fu Paolo	
3.50 % Cat. *A*	23690	Bianco Giuseppe di Martino, domiciliato a Torino . . . . »	70 —
3.50 %	180021	Eandi Marietta di Giovanni, moglie di Vassallo Antonio fu Giovanni, domiciliata a Saluzzo (Cuneo) . . . . »	17 50
	8732	Chiesa parrocchiale dei SS. Nomi di Gesù e Maria di Solimbergo (Friuli) . . . . »	77 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	253128	Chiesa parrocchiale dei SS. Nomi di Gesù e Maria in Solimbergo, frazione del comune di Sequals (Udine) . . . . L.	1[illegible]2 50
»	688203	Fabbriceria della chiesa dei SS. Nomi di Gesù e Maria di Solimbergo (Udine) . . . . »	31 50
3.50 % Cat. *A*	26025	Grifi Ida fu Oreste, moglie di Sechi Giovanni, domiciliata in Livorno . . . . »	87 50
5 %	645754	Chiesa parrocchiale di Buguggiate (Como) . . . . »	5 —
»	648048	Chiesa parrocchiale di Buguggiate (Como) rappresentata dalla fabbriceria di detto luogo . . . . »	5 —
3.50 %	446151	Rivabella Mario ed Adele fu Tommaso, minori, sotto la patria potestà della madre Buscaglia Anna, domiciliati a Sale (Alessandria) . . . . »	59 50

Roma, 1° ottobre 1914.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 7 ottobre 1914, in L. 105,50.

MINISTERO DEL TESORO
E
MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale 1° settembre 1914, accertata il giorno 6 ottobre 1914.

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1914:
La media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale predetto è la seguente:

PIAZZE	DENARO	LETTERA
Parigi	104.57	105.17
Londra	26.29	26 51
Berlino	122.10	123 06
Vienna	94.10	96 60
New York	5 25	5 33
Buenos Aires	2 08	2 10
Svizzera	104.79	105.50

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio dal 7 al 9 ottobre 1914:

Franchi	104.87
Lire sterline	26.40
Marchi	122.58
Corone	95.35
Dollari	5.29
Pesos carta	2.09

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Proroga del termine di scadenza del concorso per posti di favore nel R. Istituto femminile di Montagnana

—

Amministrazione scolastica della provincia di Padova.

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti che occorrono per partecipare al concorso per posti di favore nel R. Istituto femminile di Montagnana, indetto con bando 12 agosto 1914, è prorogato al 25 ottobre 1914.

Padova, 30 settembre 1914.

Il R. provveditore
E. Piva.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

CRONACA DELLA GUERRA

I comunicati ufficiali da Petrograd dicono che la ritirata dei tedeschi continua alla frontiera della Prussia orientale.

Aspri combattimenti hanno avuto luogo ieri lungo la linea Virballen-Lyck e nei pressi di Bakalarzew, con esito favorevole ai russi.

In Galizia gli austro-ungarici hanno ripreso, con successo, l'offensiva a Sandomierz e a Tarnobrzeg. Si dice ch'essi abbiano respinti i russi a Opotow, presso la Vistola.

La lunga stasi nel settore francese pare che sia stata ieri interrotta da un violento combattimento al nord dell'Oise. I comunicati però sì da Parigi come da Berlino non c'informano dell'esito. Tuttavia pare che, come al solito, quel che un belligerante guadagna da una parte, perda dall'altra.

Un telegramma ufficiale da Londra ci ragguaglia sulle operazioni militari nell'Africa orientale, ove i tedeschi mostrano una grande attività.

Secondo il telegramma suddetto, tutti i *raids* tedeschi tentati nel territorio dell'Uganda sono stati sventati.

Anche i giapponesi intensificano i loro sforzi contro l'impero coloniale tedesco. Jaluit, nelle isole Marshall, è stata ieri occupata da essi senza resistenza.

Più dettagliate informazioni si hanno nei seguenti telegrammi comunicati dall'*Agenzia Stefani*:

Pietrogrado, 6 (ufficiale). — La ritirata dei tedeschi continua. Essi hanno tentato di resistere sulle posizioni fortificate lungo la frontiera a Virballen e Lick.

Fino al 3 ottobre, i russi hanno fatto 1000 prigionieri e si sono impadroniti di parecchi pezzi di artiglieria, cassoni, motociclette e automobili.

Pietrogrado, 6 (comunicato ufficiale). — L'offensiva russa persiste.

Una ricognizione aerea ha constatato un movimento ininterrotto verso ovest di colonne e treni tedeschi che si ritirano al di là della frontiera.

Pietrogrado, 6. — Lo stato maggiore del generalissimo comunica:

Le stazioni vicine alla frontiera della Prussia orientale sono ingombre di treni, poichè il nemico, che ripiega nella direzione della Prussia orientale, ha ricevuto rinforzi dalla guarnigione di Koenigsberg.

Le posizioni della frontiera sono appoggiate dal fuoco di numerosa artiglieria da assedio. L'offensiva russa continua. Combattimenti particolarmente accaniti sono impegnati nei pressi di Bakalarzew.

Roma, 6. — L'addetto militare all'ambasciata austro-ungarica ha ricevuto il seguente telegramma dal quartiere generale austro-ungarico, nello scacchiere del nord in data 6 ottobre, ore 4 pomeridiane:

L'avanzata improvvisa delle forze tedesche ed austro-ungariche nella Polonia russa sembra aver sorpreso completamente i russi. Questi hanno bensì inviato dalla Galizia forze importanti verso il nord, ma, nel loro tentativo di passare la Vistola in direzione di Opotow, essi furono respinti dagli alleati sull'altra riva del fiume. Le nostre truppe hanno conquistato la testa di ponte russo presso Sandomierz.

Avanziamo in Galizia conformemente al nostro piano. A Tarnobrzeg abbiamo sloggiato una divisione di fanteria russa.

Generale Hoefer.

Parigi, 6. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Le caratteristiche della situazione restano le stesse. Alla nostra ala sinistra, al nord dell'Oise, l'azione diventa sempre più violenta.

Al centro calma relativa.

Un po' di terreno è stato guadagnato nella parte nord delle alture della Mosa.

Londra, 6 (ufficiale). — La seguente informazione, riguardante l'Africa orientale britannica, è stata pubblicata dal Colonial Office:

Durante il settembre vi è stata una considerevole attività lungo il confine anglo-tedesco del protettorato dell'Africa orientale, dovuta a tentativi del nemico di eseguire raids in territorio britannico, e di tagliare la ferrovia dell Uganda. Tutti questi tentativi sono stati respinti ed i distaccamenti che avevano operato i raids, sconfitti in ogni caso, salvo uno, nel quale una stazione di frontiera non importante è ancora tenuta da un piccolo distaccamento tedesco. La guarnigione normale dei protettorati dell'Africa orientale e dell'Uganda è stata, sino dallo scoppio della guerra, rinforzata con un importante corpo di truppe indiane ed anche con forze volontarie montate e non montate, ingaggiate localmente: e non si nutre alcuna ansietà per la situazione militare.

Berlino, 7. — Il grande stato maggiore dal grande quartier generale comunica in data 6 ottobre sera:

I continui tentativi dei francesi per accerchiare la nostra ala destra dell'esercito hanno esteso il fronte di battaglia fino al nord di Arras, all'ovest di Lilla e all'ovest di Lens. Le nostre truppe d'avanguardia si sono incontrate con la cavalleria nemica. Non si è ancora avuta una decisione nei nuovi controattacchi al di là della linea Arras-Albert-Roye.

Sul fronte della battaglia fra l'Oise e la Mosa attorno a Verdun e in Alsazia Lorena le condizioni sono immutate. Del pari non vi è nulla di speciale da segnalare presso Anversa.

Nel teatro orientale della guerra l'avanzata dei russi contro la Prussia orientale nel Governo di Suwalki fu costretta ad arrestarsi. Presso Suwalki il nemico è stato da ieri attaccato con successo.

Nella Polonia russa le truppe tedesche hanno respinto il 4 ottobre i tiragliatori della guardia russa da una posizione fortificata tra Opatow e Ostrowiec, togliendo loro circa tremila prigionieri e parecchi cannoni e mitragliatrici.

Il 5 ottobre due divisioni e mezzo di cavalleria russa e parte delle riserve principali di Iwangerod sono state attaccate presso Radow e respinte su Iwangerod.

Parigi, 7. — Un dispaccio da Pietrogrado dice:

I russi, dando vigorosi combattimenti, si avvicinano rapidamente alla frontiera della Prussia orientale, ricacciando il nemico, la cui resistenza si indebolisce di ora in ora. Nella ritirata i tedeschi perdono una enorme quantità di cavalli, i quali soccombono in massa sulla via paludosa della provincia di Suwalki, e lasciano senza mezzo di locomozione l'artiglieria pesante che cade così senza combattimento nelle mani dei russi.

I prigionieri tedeschi riconoscono che la rapidità della sconfitta loro inflitta dai russi ha gettato in profonda costernazione i capi tedeschi.

Tokio, 7 (ufficiale). — Un distaccamento giapponese si è impadronito di Jaluit, sede del Governo tedesco nelle isole Marshall. I te-

deschi non hanno opposto alcuna resistenza. Le navi inglesi trattenute nel porto sono state rilasciate.

Il Dipartimento della marina dice che l'occupazione è stata fatta per ragione di necessità militare e che non sarà permanente.

CRONACA ITALIANA

Per la coltura granaria. — S. E. il presidente del Consiglio, aderendo alle sollecitazioni del Comitato provinciale per l'aumento della coltura granaria, e degli onorevoli deputati dei collegi della Provincia per l'adozione di efficaci provvedimenti per l'incremento della cultura del grano, ha inviato al presidente del Comitato stesso la seguente lettera:

« Ritengo che si possa favorire lo stanziamento, nei bilanci comunali, di quelle modeste somme che, compatibilmente con le proprie risorse, i Municipi credano d'iscrivere per l'agricoltura a termini dell'art. 307 della legge comunale e provinciale modificato dalla legge 6 luglio 1912, n. 767, che consente tali spese facoltative, quando ne sia evidente la necessità (come può ammettersi nelle presenti contingenze) anche ai Comuni che eccedano il limite della sovrimposta. Le somme stesse dovrebbero essere versate a quegli Enti o Istituti, che si propongono di aiutare gli agricoltori con somministrazioni di denaro, sementi, concimi, ecc.

« In tale senso darò istruzioni alle Prefetture, alle quali raccomanderò altresì di stimolare l'azione delle Università agrarie, delle Casse di prestanze agrarie e dei Monti frumentari ».

Per le esportazioni. - S. E. il ministro delle finanze Rava ha ricevuto in questi giorni una Commissione di risicultori del Bolognese, accompagnata dagli onorevoli Bentini e Cavazza, che gli presentò un memoriale, riguardante l'esportazione del riso.

S. E. si trattenne a lungo a parlare sull'importante argomento, promettendo che cercherà di facilitare l'esportazione, specialmente secondo il desiderio della Commissione riguardo a quanto convenga favorire di più l'uscita del riso brillato per poter assicurare il lavoro delle pilerie.

*** S. E. Rava ha pure ricevuti il comm. Nino Ronco, presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova, e il presidente della Camera di commercio venuti per chiedere le maggiori possibili agevolezze per favorire il commercio del caffè in quel porto che ora diventa, per la chiusura di altri empori europei, il maggior centro del movimento di tale prodotto.

Il ministro espose alcune riforme già preparate e intese a facilitare tale soluzione senza menomare la dotazione pel consumo italiano.

*** Una Commissione di conciatori di pelli ebbe anche un colloquio con S. E. Rava al quale esposero le ragioni di alcune loro domande intese ad ottenere che sia impedito l'esodo delle pelli crude e salate per favorire l'industria della conceria nazionale.

Nella diplomazia. — Il maggiore von Zitzewitz, addetto militare all'ambasciata di Germania presso S. M. il Re, è stato promosso tenente colonnello.

Iersera, salutato da numerosi amici ed estimatori, von Zitzewitz ha lasciato Roma per recarsi a coprire la nuova meritata sua carica.

Scoperta scientifica. — Un colto quanto modesto scienziato, il sacerdote abruzzese Argentieri, ha inventato recentemente un apparecchio tascabile di telegrafia senza fili mediante il quale si può usufruire dei fili della luce elettrica per ricevere e trasmettere dispacci radiotelegrafici e intercettare le comunicazioni fra le grandi stazioni radiotelegrafiche.

Interrogato, Marconi ha ammesso il principio, dicendo di avere constatato in parecchi casi la possibilità di servirsi dei fili della luce elettrica, e che, anche senza generalizzare, l'apparecchio Argentieri può riuscire utile.

S. E. il ministro delle poste e telegrafi, considerando le autorevoli segnalazioni sull'invenzione pervenutegli dall'on. Manna, deputato al Parlamento, e dal prefetto di Aquila, ha disposto che si rechi subito in Aquila il prof. Di Pirro dell'Istituto superiore, per assistere agli esperimenti del nuovo sistema di telegrafia senza fili.

L'invenzione desta vivissimo interessamento nel mondo scientifico e già qualche scienziato ebbe da Governi esteri l'incarico di studiarla e riferirne.

L'aggressione di Molinella. — Ieri si sono recati a Molinella per eseguire un'inchiesta sulla sanguinosa aggressione compiuta lunedì scorso contro i liberi lavoratori dai soci dell'Agraria, oltre il comm. Lutrario, ispettore generale di pubblica sicurezza, il prefetto di Budrio, il giudice istruttore ed un sostituto procuratore del Re di Bologna.

Sono stati constatati quattro morti e parecchi feriti fra i liberi lavoratori aggrediti dai leghisti.

Gli arrestati sommano sinora a trentacinque. Il sindaco di Molinella è stato sospeso dalle sue funziani per ragioni d'ordine pubblico.

Numerosa truppa è stata inviata sul posto.

S. E. Salandra, presidente del Consiglio e ministro dell'interno, ha messo a disposizione del prefetto di Bologna L. 4000 per soccorsi ai feriti bisognosi e alle famiglie dei morti.

Fenomeno tellurico. — La notte sopra ieri, a Siena, è stata avvertita una scossa di terremoto di terzo grado, ondulatoria, con epicentro vicino, in direzione nord-ovest.

Non si è verificato panico e non vi è stato alcun danno.

Marina mercantile. — Il ministero della marina informa che dal 5 corrente è ripristinato il servizio trisettimanale in linea due Venezia-Trieste col seguente orario:

Andata — Venezia part. lunedì, giovedì, sabato ore 8.
Trieste arr. » » » » 14.
Ritorno — Trieste part. martedì, venerdì, domenica ore 8.
Venezia arr. » » » » 14.

*** Il R. console generale in Barcellona telegrafa:

Il battello belga *Kasbek* è partito per Genova con carico di 2.200.000 litri di olio lubrificante.

Secondo notizie pervenute alla Società italo americana per il petrolio, il vapore *Bayonne*, con carico di petrolio è in viaggio diretto a Messina e a Venezia.

*** Il *Principe Umberto*, della N. G. I., è partito da San Vincenzo per Genova. — Il *Re Vittorio*, idem, è partito da Buenos Aires per Genova. — Il *Duca d'Aosta*, idem, è partito da New York per Napoli e Genova. — Il *Caserta*, del Lloyd italiano, è giunto a Napoli da New York. — L'*America*, della N. G. I, ha transitato da Gibilterra per Napoli. — Il *Verona*, idem, ha transitato da Gibilterra per New York.

*** Il R. console generale in Pireo telegrafa che il piroscafo *Carpathia* è partito per Messina.

Il R. console di Montreal telegrafa che il vapore inglese *Askehall* partirà il 5 corrente per Genova con trasporto di grano per il Governo svizzero.

Dalla Società italo-americana per il petrolio si ha notizia, che il vapore *John Di Archbold* è partito il 25 settembre da New York per Savona con 4500 tonnellate residui di petrolio, 2000 di benzina e 3000 di petrolio.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 6. — Secondo telegrammi ufficiali complementari circa il terremoto, un gran numero di case di Isbarta sono completamente distrutte.

La sede del comando militare, l'ufficio telegrafico e gli stabilimenti di beneficenza sono parzialmente crollati.

È accertata la morte di 218 persone, ma si teme che altri cadaveri si trovino ancora sotto le macerie.

Dopo il terremoto, l'incendio distrusse diciotto case e vari negozi.

Danni e vittime umane esistono anche nei dintorni di Isbarta.

A Burdur alcuni quartieri sono rimasti completamente distrutti, ma il palazzo del Governo e le prigioni sono rimasti intatti.

Le vittime umane a Burdur sono calcolate a più di duemila, oltre a numerosi feriti.

Il terremoto ha prodotto alcuni danni anche ad Egherdir, senza causare perdite umane.

Ad Uluborlu vi sono quattro morti e cinque feriti.

ATENE, 6. — Il Governo, in risposta alla Nota turca relativa all'abolizione delle capitolazioni, fa osservare che il regime capitolare non può essere abolito unilateralmente. Esso è tuttavia disposto a trattare con la Porta, per la modificazione degli antichi trattati o per la conclusione di nuovi.

L'*Agenzia d'Atene* ha da Coritza che gli epiroti hanno sconfitto gli albanesi presso Malini.

PARIGI, 6. — Si ha da Costantinopoli: Si crede che i Dardanelli siano chiusi fino a nuovo ordine. Le tendenze pacifiche prendono maggioor consistenza a Costantinopoli.

BORDEAUX, 6. — Alberto De Mun, deputato, membro dell'Accademia francese, è morto a mezzanotte per paralisi cardiaca.

LONDRA, 6. — Il fondo di soccorso del principe di Galles, per sollevare la miseria cagionata dalla guerra ha raggiunto tre milioni di lire sterline.

Si annuncia ufficialmente che la Società egiziana della Mezzaluna Rossa, della quale è presidente il principe Mohamed Alì, ha inviato una contribuzione di mille lire sterline alla Società della Croce Rossa inglese.

Il principe ha inviato telegraficamente la somma a lord Kitchener, il quale ha risposto ringraziando il presidente e i membri indigeni per il loro generoso dono.

LONDRA, 6. — Sono state versate alla Banca d'Inghilterra lire sterline 639.000.

VIENNA, 7. — Il *Correspondez Bureau* annuncia che a Teschen, a Cracovia e a Neusandez è stato constatato un caso di colera.

NOTIZIE VARIE

L'esportazione dei carboni inglesi. — Secondo le statistiche inglesi, l'esportazione del carbone prodotto dal Regno Unito per i principali paesi nel mondo nel 1913 si ripartisce come segue: Francia, 12.776 migliaia di tonnellate; Italia, 9.677; Germania, 8.952; Russia, 5.993; Svezia, 4.563; Argentina, 3.693; Spagna, 3.643.

Il valore complessivo di questa esportazione è di lire sterline 31.404.009.

Il commercio estero a Napoli. — Il movimento complessivo del commercio estero di Napoli nell'anno 1913, comprese le importazioni temporanee e le riesportazioni, ha raggiunto la cifra di 537.213.621 lire di contro ad un movimento complessivo comprese sempre le importazioni temporanee e le riesportazioni di lire 484.642.628.

È da notarsi quindi nel 1913 un incremento di lire 52.569.993; incremento che pur non raggiungendo quello verificatosi nel 1911 - che fu di ben lire 75.532. 814 - è abbastanza sensibile ed in rilevante aumento su quello effettuatosi nel 1912, che fu di sole lire 32.312.558.

Queste cifre dimostrano come pur non essendosi ancora completamente eliminate le ragioni diversissime che arrestarono temporaneamente lo sviluppo del commercio estero di questo porto nel 1912, ci siamo trovati, a fine del 1913, novellamente di fronte ad un promettente progressivo risveglio del commercio con l'estero.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

6 ottobre 1914.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	759.0
Termometro centigrado al nord	19 2
Tensione del vapore, in mm	4.34
Umidità relativa, in centesimi	26
Vento, direzione	N
Velocità in km.	5
Stato del cielo	1|2 nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	20 6
Temperatura minima, id.	11.0
Pioggia in mm.	—

6 ottobre 1914.

In Europa: pressione massima di 768 sulla Svizzera, minima di 754 su Pietrogrado.

In Italia nelle 24 ore: la pressione barometrica è abbassata Emilia Calabria e isole fino a 5 mm. sulla Sicilia, debolmente salita altrove; temperatura diminuita; cielo sereno sull'Alto e Medio litorale Adriatico, vario in Val Padana, nuvoloso altrove, pioggierelle sul medio Adriatico, regioni Meridionali e Sicilia.

Barometro: massimo di 763 al nord, minimo 758 in Sicilia.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti moderati intorno tramontana, cielo vario, temperatura diminuita.

Regioni appenniniche: venti alquanto forti 1° quadrante, cielo nuvoloso con pioggerelle sulle località meridionali, vario sul rimanente; temperatura stazionaria.

Versante adriatico: venti alquanto forti intorno greco, cielo nuvoloso con pioggerelle, temperatura aumentata, mare piuttosto agitato coste salentine.

Versante tirrenico: venti quasi forti 4° quadrante, e cielo vario sulle alte regioni, altrove venti forti 3° quadrante con cielo vario e pioggerelle sulle località meridionali, temperatura stazionaria, mare agitato c ste meridionali e insulari.

Versante jonico: venti moderati 2° quadrante, cielo vario con qualche pioggerella, temperatura aumentata, mare qua e là agitato.

Coste libiche: venti moderati meridionali, cielo vario, temperatura elevata, mare mosso.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 6 ottobre 1914.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente	
			massima	minima
			nelle 24 ore	
Liguria				
Porto Maurizio	—	—	—	—
San Remo	sereno	calmo	22 0	14 0
Genova	1/4 coperto	calmo	23 0	15 0
Spezia	coperto	calmo	22 0	12 0
Piemonte				
Cuneo	1/4 coperto	—	19 0	10 0
Torino	sereno	—	20 0	9 0
Alessandria	1/2 coperto	—	20 0	8 0
Novara	sereno	—	20 0	7 0
Domodossola	1/4 coperto	—	25 0	5 0
Lombardia				
Pavia	3/4 coperto	—	22 0	6 0
Milano	1/2 coperto	—	21 0	9 0
Como	sereno	—	22 0	10 0
Sondrio	sereno	—	20 0	6 0
Bergamo	3/4 coperto	—	19 0	11 0
Brescia	3/4 coperto	—	21 0	11 0
Cremona	coperto	—	21 0	9 0
Mantova	coperto	—	22 0	11 0
Veneto				
Verona	coperto	—	20 0	13 0
Belluno	coperto	—	18 0	8 0
Udine	coperto	—	20 0	11 0
Treviso	piovoso	—	20	10 0
Vicenza	coperto	—	17 0	11 0
Venezia	piovoso	agitato	20 0	11 0
Padova	coperto	—	20 0	11 0
Rovigo	coperto	—	20 0	10 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	sereno	—	20 0	6 0
Parma	coperto	—	20 0	9 0
Reggio Emilia	nebbioso	—	19	9 0
Modena	piovoso	—	19 0	9 0
Ferrara	[illegible]	—	19 0	9 0
Bologna	coperto	—	19 0	12 0
Forlì	1/4 coperto	—	19 0	7 0
Marche-Umbria				
Pesaro	3/4 coperto	legg. mosso	18 0	6 0
Ancona	1/2 coperto	mosso	18 0	11 0
Urbino	1/2 coperto	—	14	7 0
Macerata	3/4 coperto	—	14 0	10 0
Ascoli Piceno	sereno	—	18 0	8 0
Perugia	sereno	—	15 0	8 0
Toscana				
Lucca	1/4 coperto	—	22 0	8 0
Pisa	nebbioso	—	23 0	7 0
Livorno	1/4 coperto	legg. mosso	21 0	15 0
Firenze	3/4 coperto	—	21 0	7 0
Arezzo	1/2 coperto	—	18 0	9 0
Siena	sereno	—	18 0	9 0
Grosseto	—	—	—	—
Lazio				
Roma	sereno	—	23 0	11 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo	—	—	—	—
Chieti	coperto	—	20 0	10 0
Aquila	sereno	—	17 0	4 0
Agnone	1/2 coperto	—	16 0	4 0
Foggia	1/4 coperto	—	22 0	9 0
Bari	coperto	mosso	21 0	11 0
Lecce	1/4 coperto	—	21 0	12 0
Versante Mediterraneo Meridionale				
Taranto	coperto	calmo	2 0	10 0
Caserta	1/4 coperto	—	20 0	12 0
Napoli	1/2 coperto	calmo	20 0	10 0
Benevento	1/4 coperto	—	19 0	7 0
Avellino	1/2 coperto	—	18 0	2 0
Mileto	coperto	—	22 0	12 0
Potenza	coperto	—	15 0	6 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	nebbioso	—	17 0	7 0
Sicilia				
Trapani	nebbioso	legg. mosso	25 0	15 0
Palermo	piovoso	legg. mosso	24 0	17 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	coperto	—	21 0	13 0
Messina	piovoso	calmo	25 0	16 0
Catania	coperto	calmo	25 0	17 0
Siracusa	3/4 coperto	calmo	27 0	13 0
Sardegna				
Sassari	3/4 coperto	—	20 0	14 0
Cagliari	1/2 coperto	legg. mosso	24 0	11 0
Libia				
Tripoli	sereno	calmo	25 0	16 0
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.